

Bruxelles, 2 dicembre 2016
(OR. en)

15090/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0375 (COD)**

**ENER 412
CLIMA 167
IA 123
CODEC 1788**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	1° dicembre 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 759 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla governance dell'Unione dell'energia che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 759 final.

All.: COM(2016) 759 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 30.11.2016
COM(2016) 759 final

2016/0375 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla governance dell'Unione dell'energia

che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2016) 394 final}

{SWD(2016) 395 final}

{SWD(2016) 396 final}

{SWD(2016) 397 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Un'Unione dell'energia resiliente, con un'ambiziosa politica climatica e una radicale trasformazione del nostro sistema energetico può essere realizzata solo attraverso una combinazione di azioni coordinate - legislative e di altro genere - a livello dell'UE e nazionale. A tal fine, l'Unione dell'energia ha bisogno di una *governance* forte affinché le politiche e le misure a vari livelli siano coerenti, complementari e sufficientemente ambiziose. L'obiettivo principale di questa iniziativa è definire la necessaria base giuridica per questo processo, in previsione della realizzazione dell'Unione dell'energia, da integrare con misure e azioni non legislative affinché la *governance* possa avere successo.

In linea con il **forte impegno della Commissione per una migliore regolamentazione**, la proposta comporterà una notevole riduzione dell'onere amministrativo per gli Stati membri, la Commissione e le altre istituzioni dell'UE. Gli attuali obblighi di pianificazione e comunicazione (sia per la Commissione che per gli Stati membri) nei settori dell'energia e del clima offrono vantaggi in termini di informazioni dettagliate su specifici ambiti d'intervento e favoriscono l'attuazione della normativa settoriale. Tuttavia, tali obblighi sono contenuti in un'ampia gamma di atti normativi distinti adottati in momenti diversi, il che ha dato luogo a ridondanza, incoerenza e sovrapposizioni, come pure alla mancata integrazione tra le politiche energetiche e quelle per il clima. Inoltre, alcuni degli attuali obblighi sono stati definiti in considerazione del conseguimento dei corrispondenti obiettivi fissati per il 2020 e pertanto non si prestano a favorire la realizzazione del quadro 2030 per l'energia e il clima, né sono sincronizzati con gli obblighi in materia di pianificazione e comunicazione previsti dall'accordo di Parigi¹.

La presente proposta intende riunire gli obblighi esistenti in materia di pianificazione e comunicazione presenti nei principali atti normativi dell'UE sull'energia, il clima e altri ambiti d'intervento relativi all'Unione dell'energia, semplificandoli significativamente. Essa mira a ridurre, allineare e aggiornare tali obblighi e a rimuovere i doppioni esistenti. In totale, la proposta prevede l'integrazione, la razionalizzazione o l'abrogazione di oltre 50 obblighi in materia di pianificazione, comunicazione e monitoraggio presenti nell'acquis relativo all'energia e al clima (integrazione di 31 obblighi e soppressione di 23 obblighi). La razionalizzazione del processo di *governance* politica che coinvolge la Commissione e gli Stati membri, in stretta collaborazione con le altre istituzioni dell'UE, consentirà di allineare la frequenza e la tempistica degli obblighi, migliorare notevolmente la trasparenza e la cooperazione e apportare pertanto ulteriori benefici in termini di riduzione dell'onere amministrativo.

Nelle sue conclusioni del 24 ottobre 2014 il Consiglio europeo ha concordato il quadro 2030 per l'energia e il clima², basato su una proposta della Commissione³, e ha richiesto lo

¹ Adottato in occasione della 21a conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) nel dicembre 2015.

² Basato sull'obiettivo climatico di riduzione interna delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40% per tutti i comparti economici entro il 2030 rispetto al 1990, l'obiettivo vincolante a livello UE di almeno il 27% di quota di energia rinnovabile consumata nell'UE entro il 2030, un obiettivo

sviluppo di una *governance* affidabile e trasparente, senza oneri amministrativi superflui, per contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di politica energetica, e con la flessibilità necessaria per gli Stati membri e il pieno rispetto della loro libertà di determinare il mix energetico a cui ricorrere. Nelle conclusioni è stato sottolineato che tale *governance* dovrebbe basarsi sugli elementi portanti esistenti, come i programmi nazionali per il clima, i piani nazionali per le rinnovabili e l'efficienza energetica e la necessità di razionalizzare e riunire filoni di pianificazione e comunicazione separati.

La strategia per l'Unione dell'energia, del 25 febbraio 2015, ha ampliato l'ambito della *governance* al di là del quadro 2030 per l'energia e il clima, estendendolo a tutte e cinque le dimensioni dell'Unione dell'energia (sicurezza energetica, solidarietà e fiducia; mercato interno dell'energia; contenimento della domanda; decarbonizzazione, anche attraverso l'energia rinnovabile; ricerca, innovazione e competitività).

La relazione sullo stato dell'Unione dell'energia del 18 novembre 2015 e gli orientamenti forniti dalla Commissione agli Stati membri sui piani nazionali per l'energia e il clima ad essa allegati hanno fornito ulteriori dettagli e precisato che la *governance* dovrebbe essere ancorata nella legislazione.

Le conclusioni del Consiglio “Energia” del 26 novembre 2015 hanno riconosciuto che la *governance* sarà uno strumento essenziale per la realizzazione efficace ed efficiente dell'Unione dell'energia. Parallelamente, si svolgono periodicamente discussioni tra la Commissione e gli Stati membri nell'ambito del gruppo di lavoro tecnico sui piani nazionali per l'energia e il clima.

La risoluzione del Parlamento europeo “Verso un'Unione europea dell'energia” del 15 dicembre 2015 ha chiesto una *governance* dell'Unione per l'energia ambiziosa, affidabile, trasparente, democratica, pienamente inclusiva per quanto riguarda la partecipazione del Parlamento europeo e in grado di garantire il conseguimento degli obiettivi in tema di clima ed energia fissati per il 2030.

Sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, la presente proposta è volta a istituire un quadro normativo per la *governance* dell'Unione dell'energia con due pilastri: in primo luogo, la semplificazione e l'integrazione degli obblighi esistenti in materia di pianificazione, comunicazione e monitoraggio nei settori dell'energia e del clima per rispecchiare i principi di una migliore regolamentazione; in secondo luogo, la definizione di un solido processo politico tra gli Stati membri e la Commissione, con il pieno coinvolgimento delle altre istituzioni dell'UE in previsione del conseguimento degli obiettivi dell'Unione dell'energia, in particolare gli obiettivi fissati per il 2030 in materia di energia e clima.

Il 5 ottobre 2016 l'Unione europea ha ratificato l'accordo di Parigi, entrato in vigore il 4 novembre 2016. Il regolamento proposto contribuisce all'attuazione dell'accordo di Parigi, compreso il relativo ciclo di revisione quinquennale, e garantisce che gli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica previsti dalla convenzione UNFCCC e dall'accordo di Parigi siano integrati armoniosamente nella *governance* dell'Unione dell'energia.

indicativo a livello UE di almeno il 27% di miglioramento dell'efficienza energetica entro il 2030 e un obiettivo del 15% di interconnessioni. Nelle conclusioni è stato inoltre affermato che gli obiettivi di efficienza energetica saranno rivisti entro il 2020, in vista di un obiettivo del 30% a livello di UE.

³ Comunicazione della Commissione del 22 gennaio 2014 dal titolo “Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030” (COM/2014/015 final).

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

In base all'esito di un vaglio di adeguatezza dell'acquis sull'energia e delle parti pertinenti dell'acquis sul clima, il regolamento proposto lascia inalterati, abroga o modifica gli obblighi di pianificazione e comunicazione in capo agli Stati membri e gli obblighi di monitoraggio in capo alla Commissione attualmente presenti nella normativa settoriale. La proposta è stata elaborata parallelamente al riesame da parte della Commissione della direttiva sull'efficienza energetica, della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, della direttiva sull'energia rinnovabile e dei vari atti legislativi oggetto dell'iniziativa sull'assetto del mercato, al fine di garantire la piena coerenza tra queste iniziative. È stata garantita la coerenza anche con altri atti normativi dell'UE nei settori del clima e dell'energia.

Inoltre, la proposta integra pienamente il regolamento sul meccanismo di monitoraggio del clima (MMR) per garantire l'integrazione dei settori dell'energia e del clima. La proposta, in generale, mantiene l'approccio delle disposizioni vigenti in materia di pianificazione, comunicazione e monitoraggio contenute nell'MMR, risultato di un precedente esercizio di razionalizzazione nel settore del clima. Essa tuttavia armonizza le disposizioni vigenti dell'MMR con la legislazione nel settore dell'energia e aggiorna le disposizioni vigenti per renderle adatte al monitoraggio dell'attuazione dei regolamenti proposti sulla condivisione degli sforzi e in materia di uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura (LULUCF) e al rispetto degli impegni assunti dall'UE nel quadro dell'accordo di Parigi. Poiché la proposta riguarda una serie di settori, si è deciso di non proporre una rifusione dell'MMR. La Commissione tuttavia annette grande importanza al mantenimento di tutti i contenuti dell'MMR per i quali non sono proposte modifiche nella presente proposta.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'iniziativa si ricollega anche ad altri ambiti d'intervento quali trasporti, ambiente, industria, economia, ricerca e concorrenza. Per quanto riguarda, tuttavia, la razionalizzazione e l'integrazione della pianificazione e della comunicazione, va rilevato che questa iniziativa è incentrata sui settori dell'energia e del clima, incorporando allo stesso tempo alcuni filoni specifici di pianificazione e comunicazione in altri settori. Ciò è necessario per assicurare un processo gestibile incentrato sui principali obiettivi dell'Unione dell'energia.

L'assetto delle raccomandazioni della Commissione agli Stati membri definito nel regolamento proposto è complementare e coerente rispetto alle raccomandazioni formulate nel contesto del semestre europeo, che si concentra sulle questioni inerenti alle riforme macroeconomiche e strutturali (raramente correlate all'energia o al clima), mentre la *governance* riguarda questioni specifiche relative all'energia e al clima. Fra queste ultime, le questioni che hanno pertinenza ai fini delle riforme macroeconomiche o strutturali dovrebbero in ogni caso rientrare nel semestre europeo.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Le basi giuridiche di tutte le disposizioni del regolamento sono gli articoli 191, 192 e 194 del TFUE.

Il regolamento proposto persegue un obiettivo legittimo che rientra nel disposto di detti articoli. La procedura legislativa ordinaria si applica in generale per l'adozione di misure a norma dell'articolo 192, paragrafo 1, e dell'articolo 194, paragrafo 2, del TFUE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La necessità di rispettare il principio di sussidiarietà è una delle considerazioni fondamentali su cui poggia la *governance*, incentrata su un approccio che prevede che gli Stati membri stabiliscano autonomamente i piani nazionali e gli obiettivi e le misure ivi elencati.

Necessità dell'intervento dell'UE

Poiché diversi elementi della strategia dell'Unione dell'energia si riferiscono a obiettivi fissati a livello di UE, è necessaria per conseguirli un'azione a livello dell'Unione, così come è necessario garantire la coerenza delle politiche in materia di energia e clima all'interno dell'UE e tra i suoi Stati membri, pur mantenendo la flessibilità per questi ultimi. Inoltre, la maggior parte delle sfide dell'Unione nel settore dell'energia non possono essere affrontate mediante azioni nazionali non coordinate. Lo stesso vale per il cambiamento climatico, che per sua natura ha carattere transfrontaliero e non può essere risolto agendo solo a livello locale o nazionale e nemmeno con il solo intervento dell'UE.

In aggiunta, a causa della rilevanza transfrontaliera di ciascuna dimensione dell'Unione dell'energia, l'azione dell'UE è necessaria per promuovere ulteriormente una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri. Nessuna delle dimensioni dell'Unione dell'energia può essere attuata in modo efficace in assenza di una *governance* dell'UE che inglobi gli Stati membri e la Commissione per promuovere la cooperazione regionale nelle politiche per l'energia e il clima. L'azione a livello di UE è necessaria anche per preparare la piena partecipazione dell'UE ai processi di verifica previsti dall'accordo di Parigi.

Infine, l'azione dell'UE è necessaria per razionalizzare gli attuali obblighi in materia di pianificazione, comunicazione e monitoraggio; poiché sono stabiliti nella legislazione dell'UE, tali obblighi possono essere modificati e/o abrogati solo mediante una proposta legislativa a livello di UE.

Valore aggiunto dell'UE

La definizione di una solida *governance* dell'Unione dell'energia contribuirà a far sì che l'UE e i suoi Stati membri conseguano collettivamente gli obiettivi concordati, compresi gli obiettivi per il 2030 in materia di energia e clima, e trovino soluzioni coordinate e comuni alle sfide comuni in modo efficace e accessibile. Ciò è indispensabile in considerazione della considerevole necessità di investimenti nel settore dell'energia nei prossimi decenni.

Gli Stati membri beneficeranno di un quadro di pianificazione e comunicazione razionalizzato e semplificato per le relative politiche in materia di energia e clima. Procedure amministrative più efficienti e coerenti sia all'interno delle autorità nazionali sia tra gli Stati membri consentiranno uno sviluppo e un'attuazione più efficienti di tali politiche. Il settore privato troverà in quadri normativi nazionali più trasparenti una base per le decisioni di investimento nei settori dell'energia e del clima; e i cittadini saranno avvantaggiati da una migliore informazione sull'attuazione dell'Unione dell'energia e delle relative politiche.

- **Proporzionalità**

La proposta di *governance* ancorata nella legislazione (anziché un approccio non legislativo) è necessaria per far sì che tutti gli Stati membri contribuiscano al processo e al conseguimento degli obiettivi e delle finalità comuni in modo comparabile, per migliorare la stabilità normativa e la certezza per gli investitori e garantire un monitoraggio comune tra gli Stati membri e l'Unione.

L'approccio alla pianificazione e alla comunicazione nazionali si basa sul vaglio di adeguatezza (si veda di seguito), che aveva come obiettivo principale la valutazione della proporzionalità dell'approccio attuale e, se del caso, il miglioramento dell'aderenza al principio.

L'approccio al processo iterativo tra gli Stati membri e la Commissione è basato su raccomandazioni della Commissione, piuttosto che, ad esempio, su decisioni della Commissione, per garantire la proporzionalità e il pieno rispetto dei diritti dello Stato membro, a norma dell'articolo 194 del TFUE.

- **Scelta dell'atto giuridico**

È necessario un regolamento anziché una direttiva per garantire l'applicabilità diretta delle disposizioni e assicurare in tal modo la comparabilità dei piani e delle relazioni nazionali sull'energia e il clima. L'applicabilità diretta presenta l'ulteriore vantaggio di consentire l'attuazione dei piani ben prima del 2021.

Inoltre, molte disposizioni del regolamento non sono rivolte agli Stati membri e quindi non potevano essere attuate mediante il recepimento a livello nazionale (ad esempio, gli obblighi per la Commissione, il processo relativo alle raccomandazioni della Commissione, l'Agenzia europea dell'ambiente, ecc.).

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Assicurare l'adeguatezza della regolamentazione e la semplificazione normativa è uno degli obiettivi fondamentali del regolamento proposto. In linea con l'impegno della Commissione a legiferare meglio, la proposta è stata preparata in uno spirito di inclusione, sulla base della trasparenza e del coinvolgimento continuo delle parti interessate.

Il vaglio di adeguatezza (**REFIT**) su cui poggia il regolamento proposto indica che il nuovo approccio debba portare a una significativa riduzione dell'onere amministrativo a carico degli Stati membri e della Commissione, sebbene tali impatti possano essere quantificati solo in parte a causa della disponibilità limitata di dati affidabili. Allo stesso tempo, il nuovo approccio darebbe luogo a una serie di vantaggi, migliorando notevolmente la coerenza e l'efficacia. La proposta non prevede esenzioni per le microimprese, né contempla un approccio dedicato per le PMI, dal momento che non sono interessate dall'iniziativa.

Il regolamento proposto migliorerà il ruolo della comunicazione elettronica, che dovrebbe ridurre ulteriormente l'onere amministrativo.

- **Valutazione d'impatto**

La valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta è stata preparata e sviluppata in linea con i pertinenti orientamenti dell'iniziativa "Legiferare meglio" ed è stata valutata dal comitato per il controllo normativo, ricevendo un parere positivo. I miglioramenti suggeriti dal comitato sono stati integrati nella versione finale. Per quanto riguarda le opzioni d'intervento per razionalizzare gli obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio, le opzioni valutate vanno dagli orientamenti non legislativi per gli Stati membri a diversi approcci legislativi per razionalizzare e integrare gli obblighi esistenti.

Le varie opzioni d'intervento sono state valutate anche in relazione, ad esempio, all'aggiornamento e alla periodicità dei piani nazionali e delle relazioni e al monitoraggio della Commissione; al processo iterativo tra gli Stati membri e la Commissione, comprese le raccomandazioni rivolte agli Stati membri; alla possibile risposta politica nel caso in cui gli sforzi degli Stati membri fossero insufficienti per raggiungere gli obiettivi concordati a livello di UE; al ruolo della consultazione regionale nello sviluppo dei piani nazionali.

La valutazione d'impatto ha concluso che l'opzione preferita è un unico atto legislativo nuovo che integri appieno il regolamento sul meccanismo di monitoraggio (MMR). Essa ha sottolineato la necessità di consentire alcuni aggiornamenti formali dei piani nazionali e delle relazioni biennali sui progressi compiuti presentati dagli Stati membri come pure delle relazioni presentate dalla Commissione (comprese le relazioni annuali per specifici ambiti d'intervento). La valutazione ha concluso che il processo iterativo con la Commissione dovrebbe riguardare sia lo sviluppo (ambizione) sia l'attuazione (realizzazione) dei piani nazionali e che saranno necessarie raccomandazioni della Commissione sui piani nazionali e sulle relazioni sui progressi compiuti. Ha inoltre concluso che sono necessarie consultazioni regionali obbligatorie degli altri Stati membri sui progetti di piani nazionali e sui piani nazionali finali per garantire un adeguato coordinamento dei processi di pianificazione e delle politiche nazionali nel quadro dell'Unione dell'energia.

La suddetta combinazione di opzioni d'intervento prescelte darebbe i migliori risultati in termini di riduzione degli oneri amministrativi e flessibilità per gli Stati membri, assicurando al tempo stesso una *governance* sufficientemente forte per permettere il conseguimento degli obiettivi dell'Unione dell'energia.

Riferimento della sintesi della valutazione d'impatto: SWD(2016)395⁴

Riferimento del parere positivo del comitato per il controllo normativo: SEC(2016)494⁵

⁴ Sintesi della valutazione d'impatto che accompagna il documento Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia, che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009, il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio e abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 (documento di lavoro dei servizi della Commissione).

⁵ Parere del comitato per il controllo normativo che accompagna il documento Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia, che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento 663/2009/CE, il regolamento 715/2009/CE, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio e abroga il regolamento (UE) n. 525/2013.

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

L'elaborazione del regolamento proposto poggia su un vaglio di adeguatezza degli obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio nell'acquis dell'UE in materia di energia (REFIT). Il vaglio di adeguatezza ha inoltre valutato le correlazioni tra gli obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio nell'acquis in materia di energia con gli obblighi previsti dalle normative chiave dell'UE in materia di clima.

La conclusione generale del vaglio di adeguatezza è che, sebbene il sistema di pianificazione, comunicazione e monitoraggio previsto nell'acquis dell'UE in materia di energia abbia dato nel complesso buoni risultati, vi è il potenziale di miglioramenti significativi dell'attuale acquis dell'UE in materia di energia in tal senso, come pure di rafforzamenti delle interconnessioni con l'acquis dell'UE sul clima, che comporterebbero un notevole miglioramento dell'attuale rapporto costi/benefici.

Su tale base, il vaglio di adeguatezza ha fortemente consigliato l'integrazione sistematica della pianificazione e della comunicazione degli Stati membri come pure del monitoraggio della Commissione, necessaria per assicurare la coerenza e consentire agli Stati membri e alla Commissione di sfruttare appieno le sinergie e garantire la coerenza tra i diversi filoni di pianificazione e comunicazione, anche per rendere il sistema adatto allo scopo nell'ambito del nuovo quadro globale dell'Unione dell'energia, compresi gli obiettivi del quadro 2030 per il clima e l'energia. Il regolamento proposto dà attuazione alle raccomandazioni del vaglio di adeguatezza, fatta eccezione per pochi casi in cui tale attuazione non è stata possibile soprattutto a causa del fatto che la frequenza non coincideva con quella prevista nel regolamento sulla *governance* o che l'obbligo si è rivelato troppo tecnico.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

L'11 gennaio 2016 è stata avviata una consultazione pubblica per raccogliere pareri e contributi delle parti interessate e dei cittadini. La consultazione è durata 12 settimane e si è conclusa il 22 aprile 2016⁶.

Il sondaggio online ha raccolto un totale di 103 risposte, cui si aggiungono ulteriori risposte inviate per e-mail, di cui 15 provenienti dagli Stati membri⁷. Le risposte a questa consultazione pubblica sono state prese in considerazione nel processo valutativo della Commissione e nel vaglio di adeguatezza degli obblighi esistenti in materia di pianificazione e comunicazione come pure nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta di regolamento.

La stragrande maggioranza degli intervistati ha riconosciuto l'importanza degli obblighi esistenti in materia di pianificazione e comunicazione, ma si è anche dichiarata d'accordo sulla necessità di razionalizzare, allineare e integrare meglio gli obblighi di pianificazione e comunicazione esistenti onde evitare lacune, sovrapposizioni e incoerenze e sull'esigenza di concentrare gli sforzi di razionalizzazione sugli obblighi di pianificazione più strettamente

⁶ La consultazione si è concentrata sui seguenti aspetti: i) in che modo gli attuali obblighi in materia di pianificazione e comunicazione nei settori dell'energia e del clima potrebbero essere razionalizzati in modo da poter contribuire meglio agli obiettivi dell'Unione dell'energia; ii) come meglio procedere allo sviluppo di strumenti integrati di pianificazione, comunicazione e monitoraggio; iii) come istituire un processo di *governance* che favorisca il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione dell'energia.

⁷ Belgio, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Slovacchia e Svezia.

connessi agli obiettivi del quadro per il 2030. Diverse parti interessate hanno messo in luce la necessità di una migliore integrazione dei piani nazionali esistenti in questi settori⁸, pur sottolineando il bisogno di razionalizzare e ridurre gli obblighi di pianificazione complessivi.

Un'ampia maggioranza di intervistati ritiene che un unico atto legislativo sia l'opzione preferita per razionalizzare gli obblighi di pianificazione e comunicazione in materia di energia e clima per il periodo successivo al 2020. Gli Stati membri hanno espresso una preferenza meno netta: alcuni sono a favore di un'opzione legislativa, mentre altri prediligono un'opzione non legislativa.

La maggior parte degli intervistati ritiene che i piani nazionali dovrebbero riflettere tutte e cinque le dimensioni dell'Unione dell'energia, essere elaborati in base a un modello particolareggiato (confermato anche dagli Stati membri nell'ambito del gruppo di lavoro tecnico) e porre un chiaro accento sui settori con obiettivi UE quantificati. Un numero limitato di partecipanti, compresi diversi Stati membri, preferisce brevi piani strategici nazionali. Diverse parti interessate, compresa una maggioranza di Stati membri, ha insistito sulla necessità di evitare nuovi oneri amministrativi o costi aggiuntivi.

In merito al processo politico per la finalizzazione e la revisione dei piani, molti intervistati si sono dichiarati a favore di un processo di pianificazione trasparente e partecipativo in grado di favorire la fiducia degli investitori e condurre a un'ampia accettazione da parte dell'opinione pubblica.

Infine, in generale gli intervistati hanno convenuto che il nuovo sistema di *governance* dovrebbe facilitare il coordinamento delle politiche energetiche nazionali e promuovere la cooperazione regionale e che la Commissione dovrebbe svolgere un ruolo importante nel processo.

Una più ampia sintesi della consultazione pubblica è inclusa nella valutazione d'impatto.

- **Assunzione e uso di perizie**

Il vaglio di adeguatezza e la valutazione d'impatto che accompagna la proposta di regolamento poggiano su due studi effettuati per conto della Commissione da Trinomics and Amec Foster Wheeler durante il primo semestre del 2016.

Il campo di applicazione e l'approccio ai piani nazionali nel regolamento proposto e nel suo allegato I (modello per i piani nazionali) hanno beneficiato del lavoro svolto dal gruppo di lavoro tecnico sui piani nazionali per l'energia e il clima, presieduto dalla Commissione con la partecipazione dei rappresentanti di tutti gli Stati membri.

I pareri espressi dalle parti interessate nell'ambito della consultazione pubblica sono stati utilizzati come fonte supplementare di conoscenze per integrare l'analisi.

- **Diritti fondamentali**

Poiché la politica proposta si rivolge in primo luogo agli Stati membri in qualità di soggetti istituzionali, essa è coerente con la Carta dei diritti fondamentali.

⁸ I piani d'azione nazionali per l'energia rinnovabile, i piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica e gli obblighi di pianificazione nel settore climatico.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

I principali obiettivi della presente proposta sono la razionalizzazione degli obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio e l'istituzione di un meccanismo di *governance*. Gli Stati membri sarebbero tenuti a presentare periodicamente piani integrati e relazioni alla Commissione. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe produrre le necessarie relazioni di monitoraggio. Funzionari, agenti temporanei o membri del personale esterno addetti ai settori dell'energia e dell'azione per il clima saranno assegnati allo svolgimento dei compiti della Commissione, nel quadro delle attuali prospettive della Commissione in termini di risorse umane complessive. Per quanto riguarda l'Agenzia europea dell'ambiente (EEA), è richiesta la graduale introduzione di agenti contrattuali (fino a 3 nel 2020) in aggiunta alla programmazione esistente delle risorse umane per l'EEA.

I costi derivanti dall'applicazione del regolamento proposto dalla DG ENER e dalla DG CLIMA, precisati nella scheda finanziaria legislativa allegata, saranno interamente coperti dall'attuale dotazione finanziaria delle voci di bilancio in questione fino al 2020. Le risorse finanziarie necessarie per l'Agenzia europea dell'ambiente saranno aggiuntive rispetto all'attuale programmazione finanziaria.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le attività di comunicazione e valutazione della Commissione e degli Stati membri di cui al regolamento assicureranno un attento monitoraggio dell'attuazione dello stesso.

Il regolamento sarà sottoposto a un riesame formale nel 2026. Il riesame dovrebbe tener conto dei risultati del bilancio mondiale dell'accordo di Parigi.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Il capo I del regolamento proposto definisce il campo di applicazione e l'oggetto e contiene l'elenco delle definizioni dei termini utilizzati.

Il capo II stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di produrre un piano nazionale integrato in materia di energia e clima per il periodo dal 2021 al 2030 entro il 1° gennaio 2019 e successivamente con cadenza decennale. L'allegato I contiene un modello vincolante per i piani, che fornisce ulteriori elementi, ad esempio sulle politiche, le misure e le basi analitiche.

Il capo II stabilisce altresì un processo di consultazione iterativo tra la Commissione e gli Stati membri che precede la finalizzazione del piano, sulla base del progetto di piano nazionale da trasmettere alla Commissione entro il 1° gennaio 2018 e successivamente con cadenza decennale. In tale contesto la Commissione potrà formulare raccomandazioni per quanto riguarda il livello di ambizione degli obiettivi, le finalità e i contributi nonché su politiche e misure specifiche incluse nel piano. Anche gli altri Stati membri potranno presentare

osservazioni sul progetto di piano nel quadro delle consultazioni regionali. I piani devono essere aggiornati entro il 1° gennaio 2024 (sempre in linea con la prospettiva del 2030).

Il capo III stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di elaborare e comunicare alla Commissione le strategie per le basse emissioni a lungo termine, con una prospettiva di 50 anni, che sono essenziali per contribuire alla trasformazione economica, all'occupazione, alla crescita e alla realizzazione di obiettivi di sviluppo sostenibile di più ampio respiro nonché per progredire in modo equo ed efficiente sotto il profilo dei costi verso l'obiettivo a lungo termine fissato dall'accordo di Parigi.

Il capo IV stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di produrre relazioni biennali sullo stato di avanzamento nell'attuazione dei piani a partire dal 2021 nell'ambito delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia per valutare i progressi. In tali relazioni gli Stati membri sono inoltre tenuti a riferire ogni due anni in merito ai rispettivi piani e strategie nazionali di adattamento al cambiamento climatico, allineando la tempistica all'accordo di Parigi.

Questo capo precisa inoltre quali sono le relazioni da produrre ogni anno, ad esempio nell'ottica del rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione europea e dai suoi Stati membri e per avere la base necessaria per la valutazione della conformità a norma del regolamento [OPOCE: atto n. XXX relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra di cui gli Stati membri devono farsi carico nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti nell'ambito dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici]⁹ e del regolamento [OP: numero dell'atto XXX relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici]¹⁰. Tali relazioni riguardano ad esempio gli inventari delle emissioni di gas a effetto serra e il sostegno ai paesi in via di sviluppo e consentono all'Unione e ai suoi Stati membri di illustrare i progressi compiuti nell'attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'UNFCCC e dell'accordo di Parigi. Detto capo prevede inoltre la trasparenza nell'uso dei proventi generati dalla vendita all'asta delle quote a norma della direttiva che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (direttiva ETS).

Questo capo prevede inoltre che tali relazioni contengano le informazioni necessarie riguardo alle cinque dimensioni e istituisce una piattaforma di comunicazione elettronica che dovrebbe basarsi sui processi, i database e gli strumenti elettronici esistenti - ad esempio quelli dell'Agenzia europea dell'ambiente (EEA), dell'Eurostat (ESTAT) e del Centro comune di ricerca (JRC) - e trarne i debiti vantaggi.

Il capo V del regolamento proposto stabilisce le attività necessarie di monitoraggio e valutazione da parte della Commissione per monitorare i progressi compiuti dagli Stati membri in relazione agli obiettivi fissati nel piano nazionale. Esso stabilisce inoltre una procedura per la formulazione, da parte della Commissione, di raccomandazioni su come

⁹ COM/2016/0482 final - 2016/0231 (COD).

¹⁰ COM/2016/0479 final - 2016/0230 (COD).

rendere più ambiziosi i piani nazionali o riguardo all'attuazione dei piani stessi ai fini del conseguimento degli obiettivi già fissati.

Questo capo prevede altresì la valutazione aggregata dei primi piani nazionali per individuare eventuali insufficienze nel raggiungimento degli obiettivi dell'UE nel suo complesso. Esso prevede raccomandazioni della Commissione basate sulle relazioni sullo stato di avanzamento e stabilisce che la Commissione deve intervenire a livello di UE o richiedere interventi da parte degli Stati membri (volti a ridurre o a colmare gli scarti in termini di ambizioni e realizzazioni potenziali) qualora la valutazione dei progressi compiuti indichi che gli obiettivi dell'UE per il 2030 in materia di energia e clima non saranno raggiunti. Esso definisce inoltre l'approccio alla relazione annuale sullo stato dell'Unione dell'energia.

Il capo VI del regolamento proposto stabilisce i requisiti per i sistemi di inventario nazionali e dell'Unione per le emissioni di gas a effetto serra, le politiche, le misure e le previsioni. La creazione di tali sistemi è necessaria a livello internazionale. Essi sosterranno altresì l'attuazione dei piani nazionali per quanto riguarda la dimensione della decarbonizzazione.

Questo capo fornisce inoltre la base giuridica per l'istituzione di registri nazionali e dell'Unione al fine di tenere conto dei contributi stabiliti a livello nazionale e consente di utilizzare i risultati della mitigazione trasferiti a livello internazionale a norma dell'articolo 4, paragrafo 13, e dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi.

Il capo VII stabilisce i meccanismi e i principi di cooperazione e sostegno fra gli Stati membri e l'Unione e definisce il ruolo dell'Agenzia europea dell'ambiente, che consiste nel fornire sostegno alla Commissione, se del caso, nelle attività di monitoraggio e comunicazione previste dal presente regolamento.

Il capo VIII del regolamento proposto stabilisce le disposizioni necessarie per il conferimento di determinati poteri alla Commissione per l'adozione di atti delegati e di esecuzione in situazioni ben definite.

Il capo IX del regolamento proposto istituisce un comitato dell'Unione dell'energia (comitato di esame ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011) e stabilisce disposizioni per il riesame del regolamento nel 2026, le abrogazioni e le modifiche di altri atti della legislazione dell'UE per garantire la coerenza, nonché disposizioni sulle misure transitorie e l'entrata in vigore.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla governance dell'Unione dell'energia

che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

[visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹¹,]

[visto il parere del Comitato delle regioni¹²,]

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il presente regolamento stabilisce la necessaria base legislativa per una governance affidabile e trasparente che garantisca il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi dell'Unione dell'energia attraverso sforzi complementari, coerenti e ambiziosi da parte dell'Unione e degli Stati membri, promuovendo i principi dell'iniziativa "Legiferare meglio" dell'Unione europea.
- (2) L'Unione europea dell'energia dovrebbe coprire cinque dimensioni fondamentali: la sicurezza energetica; il mercato interno dell'energia; l'efficienza energetica; il processo di decarbonizzazione; la ricerca, l'innovazione e la competitività.
- (3) L'obiettivo di un'Unione dell'energia resiliente e articolata intorno a una politica ambiziosa per il clima è di fornire ai consumatori dell'UE - famiglie e imprese - energia sicura, sostenibile, competitiva e a prezzi accessibili: ciò richiede una radicale trasformazione del sistema energetico europeo. Questo obiettivo può essere conseguito

¹¹ GU C del , pag. .

¹² GU C del , pag. .

solo mediante un'azione coordinata, che combini sia atti legislativi sia atti non legislativi, a livello dell'Unione e nazionale.

- (4) La proposta della Commissione è stata sviluppata in parallelo a una serie di iniziative settoriali di politica energetica - e insieme a queste viene adottata - incentrate in particolare sull'energia rinnovabile, sull'efficienza energetica e sulla struttura del mercato. Le iniziative formano un unico pacchetto all'insegna del tema trasversale "efficienza energetica al primo posto", della leadership mondiale dell'Unione nel settore dell'energia rinnovabile e dell'equità del trattamento dei consumatori di energia.
- (5) Il 24 ottobre 2014 il Consiglio europeo ha approvato il quadro 2030 dell'UE delle politiche per l'energia e il clima, basato su quattro obiettivi chiave: ridurre di almeno il 40% le emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori dell'economia; migliorare l'efficienza energetica di almeno il 27% e preferibilmente del 30%; portare almeno al 27% la quota dell'energia da fonti rinnovabili consumata nell'Unione e almeno al 15% l'interconnessione elettrica. Il quadro precisa che l'obiettivo in materia di energia rinnovabile è vincolante a livello dell'Unione e sarà realizzato collettivamente dagli Stati membri mediante contributi coordinati a tal fine.
- (6) L'obiettivo vincolante di riduzione interna di almeno il 40% delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori dell'economia entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, è stato formalmente approvato in occasione del Consiglio "Ambiente" del 6 marzo 2015, quale contributo previsto, determinato a livello nazionale, dell'UE e dei suoi Stati membri all'accordo di Parigi. L'accordo di Parigi è stato ratificato dall'Unione europea il 5 ottobre 2016¹³ ed è entrato in vigore il 4 novembre 2016; sostituisce l'approccio adottato nell'ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che non sarà più d'applicazione dopo il 2020. Alla luce di quanto sopra, è pertanto opportuno aggiornare il sistema dell'Unione per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e degli assorbimenti.
- (7) Il 24 ottobre 2014 il Consiglio europeo ha inoltre convenuto¹⁴ di sviluppare un sistema di governance affidabile, trasparente e privo di oneri amministrativi superflui per contribuire a garantire che l'UE rispetti i suoi obiettivi di politica energetica, con la necessaria flessibilità per gli Stati membri e nel pieno rispetto della loro libertà di stabilire il proprio mix energetico. Il Consiglio ha sottolineato che il sistema di governance dovrebbe basarsi sugli elementi portanti già esistenti, come i programmi nazionali per il clima e i piani nazionali per le rinnovabili e l'efficienza energetica, senza dimenticare la necessità di razionalizzare e riunire filoni di pianificazione e comunicazione separati. Ha inoltre convenuto di accrescere il ruolo e i diritti dei consumatori, la trasparenza e la prevedibilità per gli investitori, fra l'altro mediante il monitoraggio sistematico di indicatori chiave per un sistema energetico sicuro, competitivo, affidabile e sostenibile a prezzi accessibili, facilitando il coordinamento delle politiche energetiche nazionali e favorendo la cooperazione regionale fra gli Stati membri.
- (8) La strategia della Commissione per l'Unione dell'energia, del 25 febbraio 2015, afferma la necessità di una governance integrata per assicurare che le azioni relative

¹³ Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).

¹⁴ Conclusioni del Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014 (EUCO 169/14).

all'energia - a livello unionale, regionale, nazionale e locale - contribuiscano tutte al conseguimento degli obiettivi dell'Unione dell'energia estendendo così a tutte le cinque dimensioni che la caratterizzano il campo di applicazione della governance, al di là del quadro 2030 per il clima e l'energia.

- (9) Nella sua comunicazione sullo stato dell'Unione dell'energia del 18 novembre 2015¹⁵ la Commissione ha inoltre specificato che i piani nazionali integrati per l'energia e il clima, in grado di affrontare tutte e cinque le dimensioni dell'Unione dell'energia, sono strumenti necessari per una migliore pianificazione strategica in entrambi questi settori. Nel quadro della comunicazione sullo stato dell'Unione dell'energia, gli orientamenti della Commissione destinati agli Stati membri e riguardanti i piani nazionali integrati per l'energia e il clima fornivano la base sulla quale gli Stati membri potevano iniziare a elaborare piani nazionali per il periodo dal 2021-2030 e stabilivano i principali pilastri del processo di governance. La comunicazione sullo stato dell'Unione dell'energia rilevava inoltre l'opportunità di ancorare la governance nella legislazione.
- (10) Le conclusioni del Consiglio del 26 novembre 2015¹⁶ riconoscevano la governance quale strumento essenziale per realizzare l'Unione dell'energia efficacemente ed efficientemente e per raggiungerne gli obiettivi. Le conclusioni sottolineavano che il sistema di governance dovrebbe basarsi sia sui principi dell'integrazione della pianificazione strategica e della comunicazione relativa all'attuazione delle politiche in materia di clima ed energia sia sui principi del coordinamento tra i soggetti responsabili di tali politiche, a livello unionale, regionale e nazionale. Evidenziavano inoltre come la governance dovrebbe, da un lato, garantire il raggiungimento degli obiettivi convenuti in materia di clima ed energia per il 2030 e, dall'altro, monitorare i progressi collettivi dell'Unione nel raggiungimento degli obiettivi strategici inerenti a tutte e cinque le dimensioni dell'Unione dell'energia.
- (11) La risoluzione del Parlamento europeo “Verso un'Unione europea dell'energia” del 15 dicembre 2015¹⁷ chiedeva un quadro di governance dell'Unione dell'energia ambizioso, affidabile, trasparente, democratico, pienamente inclusivo per quanto riguarda la partecipazione del Parlamento europeo e in grado di garantire il conseguimento degli obiettivi fissati per il 2030 in tema di clima ed energia.
- (12) Pertanto, il principale obiettivo della governance dell'Unione dell'energia dovrebbe essere quello di consentire il conseguimento degli obiettivi dell'Unione dell'energia, in particolare gli obiettivi del quadro 2030 per il clima e l'energia. Il presente regolamento è quindi legato alla normativa settoriale che attua gli obiettivi per il 2030 in materia di energia e di clima. Gli Stati membri devono poter scegliere in modo flessibile le politiche che meglio si adattano alle preferenze nazionali e al loro mix energetico, purché tale flessibilità sia compatibile con l'ulteriore integrazione del mercato, l'intensificazione della concorrenza, il conseguimento degli obiettivi in materia di clima ed energia e il passaggio graduale a un'economia a basse emissioni di carbonio.
- (13) La transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio necessita di cambiamenti del comportamento e degli incentivi per quanto riguarda gli investimenti

¹⁵ Comunicazione sullo stato dell'Unione dell'energia 2015 del 18.11.2015, COM(2015) 572 final.

¹⁶ Conclusioni del Consiglio del 26 novembre 2015 (14632/15).

¹⁷ Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2015, “Verso un'Unione europea dell'energia” (2015/2113(INI)).

in tutto lo spettro delle politiche. Per conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è necessario stimolare l'efficienza e l'innovazione dell'economia europea; da ciò dovrebbero derivare in particolare anche miglioramenti della qualità dell'aria.

- (14) Dato che i gas a effetto serra e gli inquinanti atmosferici provengono in gran parte dalle stesse fonti, una politica che mira alla riduzione dei gas a effetto serra può produrre benefici anche per la qualità dell'aria, che potrebbero compensare in parte o in toto i costi a breve termine della mitigazione. Poiché i dati comunicati a norma della direttiva 2001/81/CE¹⁸ rappresentano un fondamentale contributo alla compilazione dell'inventario dei gas a effetto serra e dei piani nazionali, occorre riconoscere l'importanza della coerenza tra la direttiva 2001/81/CE e l'inventario dei gas a effetto serra per quanto riguarda la raccolta e la comunicazione dei dati.
- (15) L'esperienza maturata con l'attuazione del regolamento (UE) n. 525/2013¹⁹ ha evidenziato la necessità di creare sinergie e coerenza con gli obblighi di comunicazione previsti da altri strumenti giuridici, in particolare dalla direttiva 2003/87/CE²⁰, dal regolamento (EC) n. 166/2006²¹, dal regolamento (CE) n. 517/2014²² e dal regolamento (CE) n. 1099/2008²³. Per garantire la qualità della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra l'impiego di dati coerenti è fondamentale.
- (16) In linea con il forte impegno della Commissione sul legiferare meglio, la governance dell'Unione dell'energia dovrebbe portare a una diminuzione significativa dell'onere amministrativo per gli Stati membri, la Commissione e le altre istituzioni dell'Unione e dovrebbe contribuire a garantire la coerenza e l'adequatezza delle politiche e delle misure sia a livello unionale sia a livello nazionale per quanto riguarda la trasformazione del sistema energetico e la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio.
- (17) È opportuno assicurare il conseguimento degli obiettivi dell'Unione dell'energia mediante una combinazione di iniziative unionali e di politiche nazionali coerenti delineate nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima. La normativa settoriale unionale in materia di energia e clima stabilisce obblighi di pianificazione, che si sono dimostrati strumenti utili per stimolare i cambiamenti a livello nazionale. Il fatto che siano stati introdotti in momenti diversi ha però portato a sovrapposizioni e a un'insufficiente presa in considerazione delle sinergie e delle interazioni tra i vari settori d'intervento. Le attività, attualmente separate, di pianificazione, comunicazione

¹⁸ Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22).

¹⁹ Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

²⁰ Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

²¹ Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

²² Regolamento (CE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).

²³ Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1).

e monitoraggio in materia di energia e clima dovrebbero essere quanto più possibile razionalizzate e integrate.

- (18) I piani nazionali integrati per l'energia e il clima dovrebbero estendersi su periodi di dieci anni e fornire una panoramica del sistema energetico e dell'assetto programmatico correnti. I piani dovrebbero stabilire obiettivi nazionali per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia e per le corrispondenti politiche e misure intese a conseguire tali obiettivi e dovrebbero, inoltre, avere una base analitica. I piani nazionali per il primo periodo (2021-2030) dovrebbero dedicare particolare attenzione agli obiettivi 2030 relativi alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, all'energia rinnovabile, all'efficienza energetica e all'interconnessione elettrica. Gli Stati membri dovrebbero mirare a garantire che i piani nazionali siano coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e contribuiscano alla loro realizzazione.
- (19) È opportuno stilare un modello obbligatorio per i piani nazionali, per garantire che siano sufficientemente completi e facilitarne il confronto e l'aggregazione, assicurando al contempo sufficiente flessibilità agli Stati membri per stabilire i dettagli dei singoli piani, nel rispetto di preferenze e specificità domestiche.
- (20) L'attuazione delle politiche e delle misure inerenti al settore dell'energia e del clima incide sull'ambiente. È pertanto opportuno che gli Stati membri procurino ai cittadini tempestive ed efficaci opportunità di partecipazione e consultazione per la preparazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima in conformità, se del caso, con le disposizioni della direttiva 2001/42/CE²⁴ e della Convenzione della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale («convenzione di Århus»), del 25 giugno 1998. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire il coinvolgimento delle parti sociali nell'elaborazione di questi piani nazionali integrati.
- (21) La cooperazione regionale è fondamentale per garantire un'efficace realizzazione degli obiettivi dell'Unione dell'energia. Ogni Stato membro dovrebbe avere la possibilità di presentare osservazioni sui piani degli altri Stati membri prima della loro definizione finale, in modo da evitare incongruenze ed eventuali effetti negativi su altri Stati membri e garantire il conseguimento collettivo degli obiettivi comuni. La cooperazione regionale - sia al momento dell'elaborazione e della definizione finale dei piani nazionali sia quando vengono successivamente attuati - è essenziale per migliorare l'efficacia e l'efficienza delle misure e promuovere l'integrazione del mercato e la sicurezza energetica.
- (22) I piani nazionali dovrebbero essere stabili al fine di garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e delle misure nazionali, assicurando in tal modo la certezza per gli investitori. Tuttavia, nei dieci anni coperti dal primo periodo è opportuno prevedere un aggiornamento dei piani per garantire agli Stati membri l'opportunità di adeguarsi a significativi mutamenti di circostanze. Per i piani che coprono il periodo 2021-2030, gli Stati membri dovrebbero procedere all'aggiornamento nel 2024. I traguardi, gli obiettivi e i contributi dovrebbero essere modificati solo per rispecchiare un aumento complessivo dell'ambizione, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi 2030 per l'energia e il clima. Quando

²⁴ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

procedono all'aggiornamento, gli Stati membri dovrebbero anche sforzarsi di attenuare eventuali impatti ambientali negativi evidenziati nella comunicazione integrata.

- (23) Le strategie per le basse emissioni a lungo termine sono essenziali per contribuire alla trasformazione economica, all'occupazione, alla crescita e alla realizzazione di obiettivi di sviluppo sostenibile di più ampio respiro nonché per progredire in modo equo ed efficiente sotto il profilo dei costi verso l'obiettivo a lungo termine fissato dall'accordo di Parigi. Inoltre, le Parti dell'Accordo di Parigi sono invitate a comunicare entro il 2020 le rispettive strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio sul lungo periodo, ossia fino alla metà del secolo.
- (24) Analogamente a quanto avviene per la pianificazione, la normativa settoriale dell'Unione nei settori dell'energia e del clima fissa anche obblighi di comunicazione, molti dei quali si sono dimostrati strumenti utili per stimolare i cambiamenti a livello nazionale; tuttavia, questi obblighi sono stati introdotti in momenti diversi, con conseguenti sovrapposizioni e un'insufficiente presa in considerazione di sinergie e interazioni tra i vari ambiti strategici, quali la mitigazione dei gas a effetto serra, l'energia rinnovabile, l'efficienza energetica e l'integrazione del mercato. Per trovare il giusto equilibrio tra la necessità di garantire un seguito adeguato all'attuazione dei piani nazionali e la necessità di ridurre l'onere amministrativo, gli Stati membri dovrebbero perciò stilare relazioni intermedie biennali sull'avanzamento nell'attuazione dei piani e sugli altri sviluppi inerenti il sistema energetico. Alcune comunicazioni, tuttavia, dovrebbero mantenere una cadenza annuale, in particolare quelle conseguenti agli obblighi di comunicazione in campo ambientale derivanti dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("convenzione UNFCCC") e dalla normativa dell'Unione.
- (25) Le relazioni intermedie integrate degli Stati membri dovrebbero riflettere gli elementi indicati nel modello per i piani nazionali. Il modello per le relazioni intermedie integrate dovrebbe essere riportato nel o nei successivi atti di esecuzione, data la natura tecnica di queste relazioni e il fatto che le prime sono previste per il 2021. È necessario produrre relazioni intermedie al fine di garantire la trasparenza nei confronti dell'Unione, degli altri Stati membri e degli operatori del mercato, compresi i consumatori. Le relazioni dovrebbero coprire le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, ponendo contemporaneamente l'accento, per il primo periodo, sui settori coperti dagli obiettivi del quadro 2030 per il clima e l'energia.
- (26) In forza della convenzione UNFCCC, l'Unione e gli Stati membri sono tenuti a elaborare, aggiornare periodicamente, pubblicare e comunicare alla conferenza delle Parti gli inventari nazionali delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell'assorbimento dai pozzi di tutti i gas a effetto serra, utilizzando metodologie comparabili stabilite di comune accordo dalla conferenza delle Parti. Gli inventari delle emissioni di gas a effetto serra sono cruciali per consentire il monitoraggio dei progressi nell'attuazione della dimensione della decarbonizzazione e per valutare la conformità con la legislazione in materia di clima, in particolare il regolamento XXX [OPOCE: atto n. XXX relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra di cui gli Stati membri devono farsi carico nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti nell'ambito dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre

informazioni in materia di cambiamenti climatici]²⁵ (“Regolamento [] [ESR]”) e il regolamento XXX [OPOCE: atto n. numero dell’atto XXX relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici] (“Regolamento [] [LULUCF]”)²⁶.

- (27) La decisione 1/CP.16 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC prevede l’istituzione di sistemi nazionali per la stima delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell’assorbimento dai pozzi di tutti i gas a effetto serra: il presente regolamento dovrebbe consentire la creazione di detti sistemi nazionali.
- (28) L’esperienza pratica dell’applicazione del regolamento (UE) n. 525/2013 ha mostrato l’importanza che rivestono la trasparenza, l’accuratezza, la coerenza, la completezza e la comparabilità delle informazioni. Sulla base di tale esperienza, il presente regolamento dovrebbe far sì che gli Stati membri comunichino le loro politiche, misure e proiezioni, in quanto componenti essenziali delle relazioni intermedie. Le informazioni comunicate nelle relazioni dovrebbero essere essenziali per dimostrare la tempestiva attuazione degli obblighi previsti dal regolamento [] [ESR]. Il funzionamento e il costante miglioramento dei sistemi a livello dell’Unione e degli Stati membri, accompagnati da orientamenti più chiari in materia di comunicazione, dovrebbero contribuire significativamente a consolidare le informazioni necessarie per valutare i progressi nella dimensione legata alla decarbonizzazione.
- (29) Il presente regolamento dovrebbe garantire che gli Stati membri comunichino informazioni sull’adeguamento ai cambiamenti climatici e sulla messa a disposizione di un sostegno finanziario, tecnologico e di sviluppo delle capacità destinato ai paesi in via di sviluppo, facilitando così l’attuazione degli impegni dell’Unione ai sensi della convenzione UNFCCC e dell’accordo di Parigi. Inoltre, sono importanti, anche nel contesto dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e in particolare per quanto concerne l’adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulla sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’Unione, ad esempio la disponibilità di acqua di raffreddamento per le centrali elettriche o di biomassa per la produzione di energia, le informazioni sulle azioni nazionali di adattamento e sostegno e quelle sul sostegno relativo alla dimensione esterna dell’Unione dell’energia.
- (30) Al fine di limitare l’onere amministrativo per gli Stati membri e la Commissione, quest’ultima dovrebbe istituire una piattaforma per la comunicazione online intesa a facilitare la comunicazione e a promuovere la cooperazione, in modo da garantire la trasmissione tempestiva delle relazioni e facilitare una maggiore trasparenza per le comunicazioni nazionali. La piattaforma per la comunicazione online dovrebbe integrare, rafforzare e sfruttare le procedure vigenti in materia di comunicazione, le banche dati e gli strumenti elettronici quali quelli dell’Agenzia europea dell’ambiente (AEA), di Eurostat (ESTAT) e del Centro comune di ricerca (JRC), avvalendosi anche degli insegnamenti tratti dal sistema di ecogestione e audit dell’Unione (EMAS).

²⁵ GU L [...] del [...], pag. [...].

²⁶ GU L [...] del [...], pag. [...].

- (31) Per quanto riguarda i dati che devono essere trasmessi alla Commissione attraverso la pianificazione e comunicazione a livello nazionale, le informazioni provenienti dagli Stati membri non dovrebbero duplicare i dati e le statistiche già rese disponibili tramite Eurostat nel contesto del regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee²⁷ nello stesso formato richiesto dal presente regolamento per quanto riguarda gli obblighi di pianificazione e comunicazione, e ancora disponibili presso Eurostat con gli stessi valori. Se disponibili e idonei in termini di tempistica, i dati comunicati e le proiezioni fornite nei piani nazionali per l'energia e il clima dovrebbero coerentemente basarsi sui dati Eurostat e sulla metodologia utilizzata per la comunicazione dei dati statistici europei conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009.
- (32) È importante che la Commissione valuti, per mezzo di relazioni intermedie, i progetti di piani nazionali e l'attuazione dei piani nazionali notificati in vista del conseguimento collettivo degli obiettivi della strategia dell'Unione dell'energia, con particolare attenzione, per il primo periodo, agli obiettivi 2030 per l'energia e il clima fissati a livello unionale e ai contributi nazionali per il raggiungimento di questi obiettivi. Le valutazioni dovrebbero svolgersi su base biennale (oppure, ma solo se necessario, su base annuale) per poi essere consolidate nell'ambito delle relazioni della Commissione sullo stato dell'Unione dell'energia.
- (33) Il trasporto aereo incide sul clima del pianeta in conseguenza dell'emissione di CO₂ e di altre emissioni, comprese quelle di ossidi di azoto, nonché a causa di altri meccanismi quali l'aumento della formazione di cirri. Considerata la rapida evoluzione delle conoscenze scientifiche in merito a tali effetti, il Regolamento (UE) n. 525/2013 prevede già una valutazione aggiornata degli impatti sul clima globale di sostanze diverse dalla CO₂ generate dal trasporto aereo. È opportuno che la modellizzazione usata al riguardo sia adeguata al progresso scientifico. Sulla base delle valutazioni degli impatti, la Commissione potrebbe prendere in esame pertinenti opzioni strategiche per farvi fronte.
- (34) Per garantire la coerenza tra le politiche nazionali e unionali e gli obiettivi dell'Unione dell'energia, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero impegnarsi in un dialogo continuativo. Ove opportuno, la Commissione dovrebbe formulare raccomandazioni destinate agli Stati membri riguardanti, tra l'altro, il livello di ambizione dei piani nazionali, la successiva attuazione delle politiche e misure dei piani nazionali notificati, nonché le altre politiche e misure nazionali rilevanti ai fini dell'attuazione dell'Unione dell'energia. Gli Stati membri dovrebbero tenere nella massima considerazione queste raccomandazioni e spiegare, nelle successive relazioni intermedie, come sono state attuate.
- (35) Se l'ambizione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, o dei loro aggiornamenti, fosse insufficiente per il raggiungimento collettivo degli obiettivi dell'Unione dell'energia e in particolare, nel primo periodo, per il raggiungimento degli obiettivi 2030 in materia di energia rinnovabile e di efficienza energetica, la Commissione dovrebbe adottare misure a livello unionale al fine di garantire il

²⁷

Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

conseguimento collettivo di tali obiettivi e traguardi (in modo da colmare eventuali “divari di ambizione”). Qualora i progressi dell’Unione verso questi obiettivi e traguardi fossero insufficienti a garantirne il raggiungimento, la Commissione può, oltre a formulare raccomandazioni, intraprendere misure a livello unionale o richiedere agli Stati membri che adottino misure aggiuntive per garantire il raggiungimento di detti obiettivi (colmando così eventuali “divari di ambizione”). Al momento di condividere gli sforzi per il conseguimento collettivo degli obiettivi, le misure dovrebbero tener conto dei contributi ambiziosi apportati in fasi precoci dagli Stati membri per raggiungere gli obiettivi 2030 in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica. In materia di energia rinnovabile, le misure possono includere anche contributi finanziari degli Stati membri indirizzati a una piattaforma di finanziamento gestita dalla Commissione da utilizzare per contribuire a progetti sull’energia rinnovabile in tutta l’Unione. Le raccomandazioni e le misure nel settore delle rinnovabili dovrebbero tenere conto di contributi iniziali ambiziosi degli Stati membri per conseguire collettivamente l’obiettivo dell’Unione per il 2030. Gli obiettivi degli Stati membri in materia di rinnovabili per il 2020 dovrebbero servire come quota di riferimento di energia rinnovabile a partire dal 2021. In materia di efficienza energetica, le misure aggiuntive possono mirare soprattutto a migliorare l’efficienza di prodotti, edifici e trasporti.

- (36) L’Unione e gli Stati membri dovrebbero sforzarsi quanto più possibile di mettere a disposizione le informazioni più aggiornate sulle loro emissioni di gas a effetto serra e sugli assorbimenti. Il presente regolamento dovrebbe agevolare la preparazione di tali stime nel più breve tempo possibile sulla base di informazioni statistiche e di altra natura, quali, ove opportuno, i dati satellitari forniti dal programma per il monitoraggio globale per l’ambiente e la sicurezza e da altri sistemi satellitari.
- (37) Nell’ambito del regolamento [] [ESR], continuerà ad essere adottato l’approccio riguardante il ciclo annuale di verifica degli impegni di cui alla decisione n. 406/2009/CE²⁸. Ciò richiede una revisione completa degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri per consentire la valutazione della conformità e l’applicazione di azioni correttive, ove necessario. Il processo di revisione, a livello unionale, degli inventari dei gas a effetto serra comunicati dagli Stati membri è necessario a garantire che la conformità al regolamento [] [ESR] sia verificata in modo credibile, coerente, trasparente e tempestivo.
- (38) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero assicurare un’intensa cooperazione in tutte le questioni relative all’attuazione dell’Unione dell’energia e del presente regolamento, con la stretta partecipazione del Parlamento europeo. La Commissione dovrebbe, ove necessario, assistere gli Stati membri nell’attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto concerne la definizione dei piani nazionali e lo sviluppo delle capacità ad essi associato.
- (39) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i piani nazionali integrati per l’energia e il clima tengano conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro del semestre europeo.

²⁸

Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

- (40) Ove necessario e in linea con il suo programma di lavoro annuale, l'Agenzia europea dell'ambiente dovrebbe assistere la Commissione nei compiti di valutazione, monitoraggio e comunicazione.
- (41) Il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dovrebbe essere delegato alla Commissione al fine di modificare il quadro generale per i piani nazionali integrati per l'energia e il clima (modello), istituire una piattaforma di finanziamento alla quale gli Stati membri possono contribuire nel caso in cui il percorso verso il conseguimento dell'obiettivo 2030 dell'Unione in materia di energia rinnovabile non venga compiuto collettivamente, tener conto dei cambiamenti apportati ai potenziali di riscaldamento globale (GWP) e alle linee guida sugli inventari concordate a livello internazionale, stabilire requisiti sostanziali per il sistema di inventario dell'Unione e istituire i registri a norma dell'articolo 33. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. Segnatamente, è opportuno che, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevano tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti abbiano sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. La Commissione dovrebbe inoltre tenere conto, ove necessario, delle decisioni adottate nel quadro della convenzione UNFCCC e dell'accordo di Parigi.
- (42) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'esecuzione dell'articolo 15, paragrafo 3, dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 6, dell'articolo 31, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 32, paragrafo 3, del presente regolamento, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.
- (43) Per elaborare gli atti di esecuzione, la Commissione dovrebbe essere assistita nei suoi compiti a norma del presente regolamento da un comitato dell'Unione dell'energia. Detto Comitato dovrebbe sostituire, assumendone i compiti, il comitato sui cambiamenti climatici ed eventuali altri comitati, ove necessario.
- (44) Nel 2026 la Commissione dovrebbe sottoporre a riesame l'attuazione del presente regolamento, proponendo modifiche, se del caso, per garantire che l'attuazione sia corretta e gli obiettivi del regolamento siano conseguiti. Il riesame dovrebbe tener conto dell'evoluzione delle situazioni nazionali e dei risultati del bilancio mondiale dell'accordo di Parigi.
- (45) Il presente regolamento integra, modifica, sostituisce e abroga alcuni obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio contenuti in atti legislativi settoriali dell'Unione in materia di energia e clima, per garantire un approccio razionalizzato e integrato ai principali assi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 94/22/CE²⁹, 98/70/CE³⁰ e

²⁹ Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3).

2009/31/CE³¹, i regolamenti (CE) n. 663/2009³² e (CE) n. 715/2009³³, la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio³⁵, le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2010/31/UE³⁶, 2012/27/UE³⁷ e 2013/30/UE³⁸, e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio³⁹.

- (46) Il presente regolamento integra altresì interamente le disposizioni del regolamento (UE) n. 525/2013. Di conseguenza, il regolamento (UE) n. 525/2013 dovrebbe essere abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tuttavia, al fine di garantire che l'attuazione della decisione n. 406/2009/CE continui ad essere applicata a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 e che alcuni aspetti connessi all'attuazione del protocollo di Kyoto continuino ad essere disciplinati dalla legislazione, è necessario che talune disposizioni restino applicabili dopo tale data.
- (47) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione proposta, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato dell'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

³⁰ Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).

³¹ Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).

³² Regolamento (CE) n. 663/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 31).

³³ Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).

³⁴ Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

³⁵ Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 265 del 9.10.2009, pag. 9).

³⁶ Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

³⁷ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

³⁸ Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66).

³⁹ Direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (GU L 107 del 25.4.2015, pag. 26).

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un meccanismo di governance per:
 - (a) attuare strategie e misure intese a conseguire gli obiettivi e traguardi dell'Unione dell'energia e in particolare, per il primo decennio compreso tra il 2021 e il 2030, i traguardi dell'UE per il 2030 in materia di energia e di clima;
 - (b) assicurare la tempestività, la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni comunicate dall'Unione e dagli Stati membri al segretariato della convenzione UNFCCC e dell'accordo di Parigi.

Il meccanismo di governance è basato sui piani nazionali integrati per l'energia e il clima che coprono periodi di dieci anni a partire dal decennio 2021-2030, sulle corrispondenti relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima trasmesse dagli Stati membri e sulle modalità integrate di monitoraggio della Commissione europea. Il meccanismo definisce un processo strutturato e iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto e alla successiva attuazione dei piani nazionali, anche per quanto riguarda la cooperazione regionale, e la corrispondente azione della Commissione.

2. Il presente regolamento si applica alle seguenti cinque dimensioni dell'Unione dell'energia:
 - (1) sicurezza energetica;
 - (2) mercato dell'energia;
 - (3) efficienza energetica;
 - (4) decarbonizzazione;
 - (5) ricerca, innovazione e competitività.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni delle direttive [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016) 767], 2010/31/UE e 2012/27/UE.

S'intende inoltre per:

- (1) “politiche e misure vigenti”: politiche e misure adottate e attuate;

- (2) “politiche e misure attuate”: politiche e misure alle quali alla data di presentazione del piano nazionale si applica una o più delle seguenti situazioni: è in vigore una legislazione nazionale, sono stati conclusi uno o più accordi volontari, sono state assegnate risorse finanziarie, sono state mobilitate risorse umane;
- (3) “politiche e misure adottate”: politiche e misure decise con atto governativo ufficiale entro la data di presentazione del piano nazionale o della relazione intermedia, per le quali è stato assunto un chiaro impegno di attuazione;
- (4) “politiche e misure previste”: opzioni in esame con prospettiva realistica di adozione e attuazione dopo la data di presentazione del piano nazionale o della relazione intermedia;
- (5) “proiezioni”: previsioni delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell’assorbimento dai pozzi o dell’evoluzione del sistema energetico comprendenti almeno le stime quantitative della serie dei quattro anni che terminano con 0 o 5, immediatamente successivi all’anno di comunicazione;
- (6) “proiezioni senza misure”: proiezioni delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell’assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra che non tengono conto degli effetti di tutte le politiche e misure previste, adottate o attuate successivamente all’anno scelto come anno di inizio della pertinente proiezione;
- (7) “proiezioni con misure”: proiezioni delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell’assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra che tengono conto degli effetti, in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di sviluppi del sistema energetico, delle politiche e misure adottate e attuate;
- (8) “proiezioni con misure aggiuntive”: proiezioni delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell’assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra o dell’evoluzione del sistema energetico che tengono conto degli effetti, in termini di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, delle politiche e misure adottate e attuate per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici o per conseguire gli obiettivi energetici, nonché delle politiche e misure previste a tale scopo;
- (9) “gli obiettivi 2030 dell’Unione per l’energia e il clima”: l’obiettivo vincolante a livello unionale di una riduzione interna di almeno il 40% delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori economici rispetto ai livelli del 1990, da conseguire entro il 2030; l’obiettivo vincolante a livello unionale di una quota di energia rinnovabile pari ad almeno il 27% del consumo dell’UE nel 2030; l’obiettivo a livello unionale di miglioramento dell’efficienza energetica pari ad almeno il 27% nel 2030, da riesaminare entro il 2020 nell’intento di conseguire un livello unionale del 30%; l’obiettivo del 15% di interconnessione elettrica per il 2030 e gli obiettivi successivamente concordati in proposito dal Consiglio europeo o da Consiglio e Parlamento per l’anno 2030;
- (10) “sistema nazionale d’inventario”: sistema di disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali istituite in uno Stato membro per stimare le emissioni di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra e per comunicare e archiviare le informazioni d’inventario;

- (11) “indicatore”: un fattore o una variabile di natura quantitativa o qualitativa che contribuisce a comprendere meglio i progressi compiuti nell’attuazione;
- (12) “politiche e misure”: tutti gli strumenti che concorrono alla realizzazione degli obiettivi dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e/o all’attuazione degli impegni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, (convenzione UNFCCC); possono includere impegni che non prevedono, come obiettivo primario, la limitazione e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra né la modifica del sistema energetico;
- (13) “sistema delle politiche e misure e delle proiezioni”: sistema di disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali istituito per la comunicazione delle politiche e misure e delle proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra nonché il sistema energetico, come previsto tra l’altro dall’articolo 32;
- (14) “correzioni tecniche”: aggiustamenti delle stime dell’inventario nazionale dei gas a effetto serra apportati nel quadro della revisione svolta ai sensi dell’articolo 31, se i dati dell’inventario presentato sono incompleti o elaborati in modo non conforme alle pertinenti norme o linee guida internazionali o unionali, il cui scopo è sostituire le stime originarie trasmesse;
- (15) “assicurazione della qualità”: un sistema pianificato di procedure di esame intese ad assicurare in conseguimento degli obiettivi di qualità dei dati e la comunicazione delle migliori stime e informazioni possibili per sostenere l’efficacia del programma di controllo della qualità e assistere gli Stati membri;
- (16) “controllo della qualità”: un sistema di attività tecniche ordinarie per misurare e controllare la qualità delle informazioni e delle stime, compilato allo scopo di assicurare l’integrità, la correttezza e la completezza dei dati, individuare e correggere errori ed omissioni, documentare e archiviare dati e altro materiale utilizzato e registrare tutte le attività di assicurazione della qualità;
- (17) “indicatori principali”: indicatori dei progressi compiuti nelle cinque dimensioni dell’Unione dell’energia, proposti dalla Commissione;
- (18) “piano SET”: piano strategico per le tecnologie energetiche indicato nella comunicazione della Commissione (2015) 6317.

CAPO 2

PIANI NAZIONALI INTEGRATI PER L'ENERGIA E IL CLIMA

Articolo 3

Piani nazionali integrati per l'energia e il clima

1. Entro il 1° gennaio 2019 e successivamente ogni dieci anni, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione un piano nazionale integrato per l'energia e il clima. I piani contengono gli elementi di cui al paragrafo 2 e all'allegato I. Il primo piano copre il periodo 2021-2030. I piani successivi coprono ciascuno il decennio immediatamente successivo al periodo coperto dal piano precedente.

2. I piani nazionali integrati per l'energia e il clima comportano le sezioni principali seguenti:

- (a) una panoramica della procedura seguita per definire il piano stesso, consistente in una sintesi, una descrizione della consultazione e partecipazione dei portatori d'interesse con i relativi risultati, una descrizione della cooperazione regionale con gli altri Stati membri nell'elaborazione del piano;
- (b) una descrizione degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia;
- (c) una descrizione delle politiche e misure previste per conseguire gli obiettivi, traguardi e contributi di cui alla lettera b);
- (d) una descrizione dello stato attuale delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia anche per quanto riguarda il sistema energetico, le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra nonché le proiezioni relative agli obiettivi di cui alla lettera b) considerando le politiche e misure già in vigore (adottate e attuate);
- (e) una valutazione degli impatti delle politiche e misure previste per conseguire gli obiettivi di cui alla lettera b);
- (f) un allegato, redatto secondo i requisiti e la struttura di cui all'allegato II, che definisce le metodologie e le misure che lo Stato membro deve applicare per conformarsi all'obbligo di risparmio energetico di cui all'articolo 7, lettere a) e b) e all'allegato IV della direttiva sull'efficienza energetica [modificata dalla proposta COM(2016) 761].

3. Nell'elaborare i piani nazionali di cui al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto delle interrelazioni tra le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia e, se del caso, usano dati e ipotesi coerenti sull'insieme delle cinque dimensioni.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare l'allegato I al fine di adeguarlo alle modifiche del quadro

dell'Unione per l'energia e il clima, all'evoluzione del mercato dell'energia e ai nuovi obblighi derivanti dalla convenzione UNFCC e dall'accordo di Parigi.

Articolo 4

Obiettivi, traguardi e contributi nazionali per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia

Nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima gli Stati membri definiscono i principali obiettivi, traguardi e contributi seguenti, secondo le indicazioni di cui all'allegato I, sezione A.2:

(a) dimensione “decarbonizzazione”:

(1) per quanto riguarda emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra, al fine di contribuire alla realizzazione dell'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra in tutta l'UE:

- i. l'obiettivo nazionale vincolante dello Stato membro in merito alle emissioni di gas a effetto serra e i limiti annuali nazionali vincolanti a norma del regolamento [] [ESR];
- ii. gli impegni dello Stato membro a norma del regolamento [] [LULUCF];
- iii. se applicabile, altri obiettivi nazionali coerenti con le attuali strategie di basse emissioni a lungo termine;
- iv. se applicabile, altri obiettivi e traguardi, compresi quelli settoriali e di adattamento;

(2) per quanto riguarda l'energia rinnovabile:

- i. al fine di conseguire l'obiettivo vincolante dell'UE di almeno il 27% di energia rinnovabile nel 2030 di cui all'articolo 3 della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016) 767], un contributo in termini di quota dello Stato membro di energia da fonti rinnovabili nel consumo lordo di energia finale nel 2030; a partire dal 2021 tale contributo segue una traiettoria lineare;
- ii. le traiettorie della quota settoriale di energia rinnovabile nel consumo di energia finale dal 2021 al 2030 per riscaldamento e raffreddamento, energia elettrica, trasporti;
- iii. le traiettorie tecnologiche che lo Stato membro intende seguire per realizzare le traiettorie generali e settoriali dell'energia rinnovabile dal 2021 al 2030, compreso il consumo totale lordo di energia finale atteso, ripartito per tecnologia e settore in Mtep, e la capacità installata totale prevista, ripartita per tecnologia e settore in MW;

(b) dimensione “Efficienza energetica”:

(1) il contributo indicativo nazionale di efficienza energetica necessario per conseguire l'obiettivo unionale vincolante del 30% di efficienza energetica

nel 2030 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE [modificata dalla proposta COM(2016)761], in base al consumo di energia primaria o finale, o al risparmio di energia primaria o finale, o all'intensità energetica;

gli Stati membri esprimono il contributo in termini di livello assoluto di consumo di energia primaria e di consumo di energia finale nel 2020 e nel 2030, con una traiettoria lineare di tale contributo a partire dal 2021, illustrandone la metodologia di base e i coefficienti di conversione usati;

- (2) l'importo cumulativo dei risparmi energetici da realizzare durante il periodo 2021-2030 a norma dell'articolo 7 (obbligo di risparmio energetico) della direttiva 2012/27/UE [modificata dalla proposta COM(2016)761];
- (3) gli obiettivi della ristrutturazione a lungo termine del parco nazionale di edifici residenziali e commerciali (pubblici e privati);
- (4) la superficie coperta utile totale da ristrutturare o il risparmio energetico annuo equivalente da realizzare tra il 2020 e il 2030 a norma dell'articolo 5 della direttiva 2012/27/UE relativo alla ristrutturazione degli edifici degli enti pubblici;
- (5) altri obiettivi nazionali di efficienza energetica, compresi traguardi o strategie a lungo termine e settoriali ad esempio nei trasporti, nel riscaldamento e raffreddamento;

(c) dimensione "Sicurezza energetica":

- (1) gli obiettivi nazionali per incrementare la diversificazione delle fonti e relativi all'approvvigionamento da paesi terzi;
- (2) gli obiettivi nazionali di riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia da paesi terzi;
- (3) gli obiettivi nazionali in termini di capacità di affrontare limitazioni o interruzioni di approvvigionamento di una fonte di energia, in linea con i piani da istituire a norma del regolamento [proposta COM(2016) 52 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010] nonché a norma del regolamento [proposta da COM(2016) 862 concernente la preparazione al rischio nel settore dell'energia elettrica, che abroga la direttiva 2005/89/CE], compreso un calendario delle scadenze per il raggiungimento degli obiettivi;
- (4) gli obiettivi nazionali di sviluppo delle fonti energetiche interne (in particolare energia rinnovabile);

(d) dimensione "Mercato interno dell'energia":

- (1) il livello d'interconnettività elettrica di cui gli Stati membri intendono disporre nel 2030 tenuto conto del traguardo d'interconnessione minima del 15% entro quell'anno; gli Stati membri ne precisano la metodologia di base;

- (2) gli obiettivi nazionali principali per l'infrastruttura di trasmissione dell'energia elettrica e del gas, necessari per conseguire obiettivi e traguardi delle cinque dimensioni della strategia dell'Unione dell'energia;
 - (3) gli obiettivi nazionali relativi ad altri aspetti del mercato interno dell'energia, come l'integrazione e l'accoppiamento dei mercati, compreso un calendario delle scadenze per il raggiungimento degli obiettivi;
 - (4) gli obiettivi nazionali relativi all'adeguatezza del sistema dell'energia elettrica e alla flessibilità del sistema energetico per la produzione di energia rinnovabile, compreso un calendario delle scadenze per il raggiungimento degli obiettivi;
- (e) dimensione "ricerca, innovazione e competitività":
- (1) gli obiettivi nazionali per il finanziamento pubblico e privato della ricerca e dell'innovazione relativamente all'Unione dell'energia, con, se del caso, un calendario delle scadenze per il raggiungimento degli obiettivi. Tali traguardi e obiettivi dovrebbero essere allineati a quelli definiti nella strategia dell'Unione dell'energia e nel piano SET;
 - (2) gli obiettivi nazionali per il 2050 per la diffusione di tecnologie a basse emissioni di carbonio;
 - (3) gli obiettivi nazionali di competitività.

Articolo 5

Procedura per definire il contributo degli Stati membri nel settore dell'energia rinnovabile

1. Nel definire il contributo alla quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo lordo di energia finale del 2030 e dell'ultimo anno del periodo coperto per i piani nazionali successivi di cui all'articolo 4, lettera a), punto 2 i), gli Stati membri tengono conto degli elementi seguenti:

- (a) misure previste dalla [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016) 767];
- (b) misure adottate per conseguire il traguardo di efficienza energetica adottato a norma della direttiva 2012/27/UE;
- (c) altre misure intese a promuovere l'energia rinnovabile negli Stati membri e a livello di Unione;
- (d) le circostanze che incidono sulla diffusione dell'energia rinnovabile, quali:
 - i) l'equa distribuzione della diffusione nell'Unione;
 - ii) il potenziale economico;
 - iii) i vincoli geografici e naturali, compresi quelli delle zone e regioni non interconnesse; e

iv) il livello di interconnessione elettrica tra gli Stati membri.

2. Gli Stati membri assicurano collettivamente che la somma dei rispettivi contributi ammonti ad almeno il 27% di energia da fonti rinnovabili nel consumo lordo di energia finale a livello unionale entro il 2030.

Articolo 6

Procedura per definire il contributo degli Stati membri all'efficienza energetica

1. Nel definire il contributo nazionale indicativo all'efficienza energetica per il 2030 e per l'ultimo anno del periodo coperto dai piani nazionali successivi di cui all'articolo 4, lettera b), punto i), gli Stati membri assicurano che:

- (a) nel 2020 il consumo energetico dell'Unione non sia superiore a 1 483 Mtep di energia primaria e non superiore a 1 086 Mtep di energia finale e nel 2030 il consumo energetico dell'Unione non sia superiore a 1 321 Mtep di energia primaria e non superiore a 987 Mtep di energia finale per il primo decennio;
- (b) sia raggiunto l'obiettivo vincolante dell'Unione per il 2030 di cui agli articoli 1 e 3 della direttiva 2012/27/UE [modificata dalla proposta COM(2016) 761].

Inoltre gli Stati membri tengono conto degli elementi seguenti:

- (a) misure previste dalla direttiva 2012/27/UE;
- (b) altre misure intese a promuovere l'efficienza energetica negli Stati membri e a livello di Unione.

2. Nel definire il contributo cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono tener conto di circostanze che incidono sul consumo di energia primaria e finale, quali:

- (a) le rimanenti possibilità di risparmi energetici efficienti in termini di costi;
- (b) l'evoluzione e le previsioni del prodotto interno lordo;
- (c) le variazioni nelle importazioni ed esportazioni di energia;
- (d) lo sviluppo di tutte le fonti di energia rinnovabile, l'energia nucleare, la cattura e lo stoccaggio del carbonio;
- (e) le azioni intraprese in fasi precoci.

Articolo 7

Politiche e misure nazionali per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia

Nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima gli Stati membri descrivono, in conformità all'allegato I, le principali politiche e misure vigenti (adottate e attuate) e previste per conseguire gli obiettivi definiti nel piano nazionale, comprese le misure volte ad assicurare la cooperazione regionale e finanziamenti adeguati a livello nazionale e regionale.

Articolo 8

Base analitica dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima

1. Gli Stati membri descrivono, seguendo la struttura e il formato di cui all'allegato I, la situazione attuale per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, compreso il sistema energetico e le emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra all'atto della presentazione del piano nazionale o in base alle informazioni più recenti a disposizione. Gli Stati membri inoltre definiscono e descrivono le proiezioni per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia per il primo decennio almeno fino al 2040 (compreso l'anno 2030) che si prevede risultino dalle politiche e misure vigenti (adottate e attuate).
2. Nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima gli Stati membri valutano a livello nazionale ed eventualmente regionale:
 - (a) l'impatto sullo sviluppo del sistema energetico e le emissioni di gas a effetto serra e gli assorbimenti per il primo decennio almeno fino al 2040 (compreso l'anno 2030), nell'ambito delle politiche e misure previste, compreso un confronto con le proiezioni basate sulle politiche e misure vigenti (adottate e attuate) di cui al paragrafo 1;
 - (b) l'impatto sotto il profilo macroeconomico, ambientale, sul piano delle competenze e sociale delle politiche e misure previste di cui all'articolo 7, ulteriormente specificate nell'allegato I, per il primo decennio almeno fino al 2030 compreso un confronto con le proiezioni basate sulle politiche e misure vigenti (adottate e attuate) di cui al paragrafo 1;
 - (c) le interazioni tra le politiche e misure vigenti (adottate e attuate) e previste nell'ambito di una dimensione programmatica e tra le politiche e misure vigenti (adottate e attuate) e previste di dimensioni diverse per il primo decennio almeno fino al 2030. Le proiezioni riguardanti la sicurezza dell'approvvigionamento, le infrastrutture e l'integrazione del mercato sono collegate a solidi scenari di efficienza energetica.

Articolo 9

Progetti di piani nazionali integrati per l'energia e il clima

1. Entro il 1° gennaio 2018 e successivamente ogni dieci anni gli Stati membri elaborano e trasmettono alla Commissione il progetto del piano nazionale integrato per l'energia e il clima di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
2. La Commissione può rivolgere agli Stati membri raccomandazioni sui progetti di piani a norma dell'articolo 28. le raccomandazioni definiscono in particolare:
 - (a) il livello di ambizione degli obiettivi, traguardi e contributi volti al conseguimento collettivo degli obiettivi dell'Unione dell'energia, in particolare i traguardi 2030 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica;
 - (b) le politiche e misure in relazione agli obiettivi a livello di Stati membri e dell'Unione e le altre politiche e misure di potenziale rilevanza transfrontaliera;

- (c) le interazioni e la coerenza tra le politiche e misure vigenti (adottate e attuate) e previste incluse nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima nell'ambito di una singola dimensione e tra le diverse dimensioni dell'Unione dell'energia.

3. Nel mettere a punto i piani nazionali integrati per l'energia e il clima gli Stati membri tengono nella massima considerazione le raccomandazioni della Commissione.

Articolo 10

Consultazione pubblica

Fatte salve le altre disposizioni del diritto dell'Unione, gli Stati membri provvedono affinché al pubblico vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipare all'elaborazione dei progetti dei piani di cui all'articolo 9 e allegano ai suddetti piani, che trasmettono alla Commissione, una sintesi dei pareri del pubblico. Nella misura in cui sono di applicazione le disposizioni della direttiva 2001/42/CE, si considera che le consultazioni svolte in conformità a detta direttiva soddisfino anche gli obblighi di consultazione pubblica a norma del presente regolamento.

Articolo 11

Cooperazione regionale

1. Gli Stati membri cooperano a livello regionale per conseguire efficacemente traguardi, obiettivi e contributi definiti nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima.

2. Gli Stati membri, prima di trasmettere i progetti di piani nazionali integrati per l'energia e il clima alla Commissione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, individuano le opportunità di cooperazione regionale e consultano gli Stati membri vicini e gli altri Stati membri che manifestano interesse. Gli Stati membri includono nei progetti di piani nazionali integrati per l'energia e il clima i risultati della consultazione regionale, comprese se del caso le modalità con cui le osservazioni sono state prese in considerazione.

3. La Commissione facilita la cooperazione e consultazione tra Stati membri sui progetti di piani che le sono trasmessi a norma dell'articolo 9 ai fini della relativa messa a punto.

4. Nella versione definitiva dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima gli Stati membri tengono conto delle osservazioni presentate da altri Stati membri a norma dei paragrafi 2 e 3 e spiegano in che modo le osservazioni sono state tenute in considerazione.

5. Ai fini indicati al paragrafo 1, gli Stati membri continuano a collaborare a livello regionale in sede di applicazione delle politiche e misure di cui ai rispettivi piani.

Articolo 12

Valutazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima

La Commissione valuta i piani nazionali integrati per l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti notificati a norma degli articoli 3 e 13. In particolare valuta se:

- (a) traguardi, obiettivi e contributi sono sufficienti a conseguire collettivamente gli obiettivi dell'Unione dell'energia e, per il primo decennio, in particolare i traguardi del quadro 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e a norma dell'articolo 25;

- (b) i piani sono conformi ai requisiti di cui agli articoli da 3 a 11 e alle raccomandazioni della Commissione a norma dell'articolo 28.

Articolo 13

Aggiornamento dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima

1. Entro il 1° gennaio 2023 e successivamente ogni 10 anni gli Stati membri presentano alla Commissione un progetto di aggiornamento dell'ultimo piano nazionale integrato per l'energia e il clima notificato di cui all'articolo 3 oppure confermano alla Commissione che il piano rimane valido.
2. Entro il 1° gennaio 2024 e successivamente ogni 10 anni gli Stati membri presentano alla Commissione l'aggiornamento dell'ultimo piano nazionale integrato per l'energia e il clima notificato di cui all'articolo 3, salvo se hanno confermato alla Commissione che il piano rimane valido conformemente al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri modificano solo i traguardi, obiettivi e contributi indicati nell'aggiornamento di cui al paragrafo 2 in modo da tradurne la maggiore ambizione rispetto a quanto definito nell'ultimo piano nazionale integrato per l'energia e il clima notificato.
4. Nel piano aggiornato gli Stati membri si adoperano per attenuare eventuali ripercussioni negative sull'ambiente nell'ambito della comunicazione integrata di cui agli articoli da 15 a 22.
5. Nell'elaborare l'aggiornamento di cui al paragrafo 2 gli Stati membri tengono conto delle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nell'ambito del semestre europeo.
6. Le procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 2 e all'articolo 11 si applicano all'elaborazione e alla valutazione degli aggiornamenti dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima.

CAPO 3

STRATEGIE PER LE BASSE EMISSIONI A LUNGO TERMINE

Articolo 14

Strategie per le basse emissioni a lungo termine

1. Gli Stati membri elaborano e comunicano alla Commissione, entro il 1° gennaio 2020 e successivamente ogni 10 anni, le strategie per le basse emissioni a lungo termine in una prospettiva di 50 anni, per contribuire a:
 - (a) adempiere agli impegni assunti dall'Unione e dagli Stati membri nel quadro della convenzione UNFCCC e dell'accordo di Parigi per ridurre le emissioni di gas a effetto serra di origine antropica ed aumentare l'assorbimento dai pozzi;
 - (b) realizzare l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale marcatamente sotto i 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5°C al di sopra dei livelli preindustriali;
 - (c) ridurre a lungo termine le emissioni di gas a effetto serra e aumentare l'assorbimento dai pozzi in tutti i settori, in linea con l'obiettivo dell'Unione, nel contesto delle necessarie riduzioni che i paesi sviluppati considerati nel loro insieme devono conseguire secondo il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), ossia ridurre le emissioni di una percentuale compresa fra l'80% e il 95% entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990 in modo efficace in termini di costi.
2. Le strategie per le basse emissioni a lungo termine riguardano:
 - (a) il totale della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e degli aumenti degli assorbimenti tramite pozzi;
 - (b) la riduzione delle emissioni e l'aumento dell'assorbimento nei singoli settori, fra cui energia elettrica, industria, trasporti, edilizia (residenziale e terziario), agricoltura e destinazione del suolo, cambiamenti di destinazione del suolo e silvicoltura (LULUCF);
 - (c) i progressi attesi nella transizione verso un'economia a basse emissioni di gas a effetto serra, compresa l'intensità di gas serra, l'intensità di CO₂ del prodotto interno lordo e le strategie di ricerca e sviluppo e innovazione associate;
 - (d) i collegamenti con altri programmi nazionali a lungo termine.
3. Le strategie per le basse emissioni a lungo termine e i piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui all'articolo 3 dovrebbero essere coerenti tra loro.
4. Gli Stati membri rendono immediatamente pubbliche le rispettive strategie per le basse emissioni a lungo termine e i relativi aggiornamenti.

CAPO 4

COMUNICAZIONE

SEZIONE 1

RELAZIONI INTERMEDIE BIENNALI E RELATIVO SEGUITO

Articolo 15

Relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima

1. Fatto salvo l'articolo 23, entro il 15 marzo 2021 e successivamente ogni due anni ciascuno Stato membro comunica alla Commissione lo stato di attuazione del piano nazionale integrato per l'energia e il clima attraverso relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima riguardanti tutte le cinque le dimensioni fondamentali dell'Unione dell'energia.

2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 vertono sui seguenti elementi:

- (a) i progressi compiuti verso il conseguimento dei traguardi, obiettivi e contributi indicati nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima e verso l'attuazione delle politiche e misure necessarie per realizzarli;
- (b) le informazioni di cui agli articoli da 18 a 22 e, se opportuno, aggiornamento delle politiche e misure conformemente a tali articoli;
- (c) politiche e misure e proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra di origine antropica dalle fonti e dell'assorbimento dai pozzi, in conformità all'articolo 16;
- (d) i piani e le strategie nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici in conformità all'articolo 17, paragrafo 1;
- (e) copie delle relazioni biennali e, negli anni di applicazione, delle comunicazioni nazionali trasmesse al segretariato della convenzione UNFCC;
- (f) eventualmente, stime del miglioramento della qualità dell'aria e della riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici e altri benefici di misure specifiche di efficienza energetica;
- (g) le relazioni annuali di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e all'articolo 23.

L'Unione e gli Stati membri provvedono a trasmettere al segretariato della convenzione UNFCC le relazioni biennali in conformità alla decisione n. 2/CP.17 della conferenza delle parti e le comunicazioni nazionali a norma dell'articolo 12 della convenzione UNFCC.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire struttura, formato, specifiche tecniche e procedura delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

4. Frequenza e portata delle informazioni e degli aggiornamenti di cui al paragrafo 2, lettera b), sono commisurate alla necessità di procurare sufficiente certezza agli investitori.

5. Se la Commissione ha formulato raccomandazioni a norma dell'articolo 27, paragrafo 2 o 3, lo Stato membro interessato inserisce nella relazione di cui al paragrafo 1 le informazioni sulle politiche e misure adottate o destinate ad essere adottate e attuate per dar seguito a tali raccomandazioni. Le informazioni contengono un calendario d'attuazione dettagliato.

Articolo 16

Comunicazioni integrate sulle politiche e misure relative ai gas a effetto serra e sulle proiezioni

1. Entro il 15 marzo 2021 e successivamente ogni due anni gli Stati membri trasmettono alla Commissione:

- (a) le politiche e le misure nazionali di cui all'allegato IV, e
- (b) le proiezioni nazionali delle emissioni di gas a effetto serra di origine antropica dalle fonti e dell'assorbimento dai pozzi, suddivise per gas o gruppo di gas (idrofluorocarburi e perfluorocarburi) di cui all'allegato III, parte 2. Le proiezioni nazionali tengono conto delle politiche e misure adottate a livello unionale e comprendono le informazioni figuranti nell'allegato V.

2. Gli Stati membri comunicano le proiezioni più aggiornate disponibili. Se uno Stato membro non trasmette stime complete delle proiezioni entro il 15 marzo di ogni secondo anno e la Commissione ha accertato che tale Stato membro non può rimediare alle lacune nelle stime, individuate attraverso le procedure di assicurazione della qualità o di controllo della qualità, la Commissione può provvedere a elaborare le stime necessarie alla compilazione delle proiezioni dell'Unione in consultazione con lo Stato membro interessato.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione eventuali modifiche sostanziali alle informazioni comunicate a norma del paragrafo 1 durante il primo anno del periodo di comunicazione, entro il 15 marzo dell'anno successivo alla comunicazione precedente.

4. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico, in formato elettronico, le proiezioni nazionali di cui al paragrafo 1 e le pertinenti valutazioni dei costi e degli effetti delle politiche e misure nazionali di attuazione delle politiche dell'Unione attinenti alla limitazione delle emissioni di gas a effetto serra nonché le relazioni tecniche di base. Le proiezioni e valutazioni dovrebbero comprendere descrizioni dei modelli e approcci metodologici impiegati, definizioni e ipotesi di base.

Articolo 17

Comunicazioni integrate delle azioni nazionali di adattamento, del sostegno finanziario e tecnologico fornito ai paesi in via di sviluppo, dell'uso dei proventi della vendita all'asta

1. Entro il 15 marzo 2021 e successivamente ogni due anni gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni sui rispettivi piani e strategie di adattamento, delineando le azioni attuate o previste per agevolare l'adattamento ai cambiamenti climatici, ivi comprese le informazioni di cui all'allegato VI, parte 1.

2. Entro il 15 marzo 2021 e successivamente ogni anno (anno X) gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni relative:

- (a) al sostegno ai paesi in via di sviluppo, ivi comprese le informazioni di cui all'allegato VI, parte 2;
 - (b) all'uso dei proventi realizzati dagli Stati membri mediante la vendita all'asta delle quote di emissioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 3 quinquies, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2003/87/CE, comprese le informazioni di cui all'allegato VI, parte 3.
3. Gli Stati membri rendono pubbliche le informazioni comunicate alla Commissione a norma del presente articolo.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire struttura, formato e procedure di trasmissione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del presente articolo. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

Articolo 18

Comunicazioni integrate relative all'energia rinnovabile

Gli Stati membri includono nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima le informazioni seguenti:

- (a) l'attuazione delle traiettorie e obiettivi seguenti:
 - (1) traiettoria nazionale della quota complessiva di energia rinnovabile nel consumo lordo di energia finale dal 2021 al 2030;
 - (2) traiettorie nazionali della quota settoriale di energia rinnovabile nel consumo di energia finale dal 2021 al 2030 per energia elettrica, riscaldamento e raffreddamento, trasporti;
 - (3) traiettorie tecnologiche che lo Stato membro intende seguire per realizzare le traiettorie generali e settoriali dell'energia rinnovabile dal 2021 al 2030, compreso il consumo totale lordo di energia finale atteso, ripartito per tecnologia e per settore in Mtep e il totale della capacità installata prevista ripartita per tecnologia e per settore in MW;
 - (4) traiettorie della domanda di bioenergia disaggregate tra riscaldamento, energia elettrica e trasporti, e dell'offerta di biomassa ripartite tra materia prima, produzione interna e importazioni. Per la biomassa forestale, una valutazione della fonte e dell'impatto sul pozzo LULUCF;
 - (5) se del caso, altre traiettorie e obiettivi nazionali, compresi quelli a lungo termine e quelli settoriali (quota dei biocarburanti, quota dei biocarburanti avanzati e quota dei biocarburanti prodotti a partire da colture principali coltivate su superfici agricole, quota di energia elettrica prodotta da biomassa senza l'uso di calore, quota di energia rinnovabile nel teleriscaldamento, uso di energia rinnovabile negli edifici, energia rinnovabile prodotta dalle città, dalle comunità energetiche e dai consumatori-produttori autonomi);
- (b) l'attuazione delle politiche e misure seguenti:
 - (1) politiche e misure attuate, adottate e previste per conseguire il contributo nazionale all'obiettivo vincolante 2030 a livello unionale per l'energia

rinnovabile di cui all'articolo 4, lettera a), punto 2i), comprese misure specifiche per settore e per tecnologia, con un riesame specifico dell'attuazione delle misure di cui agli articoli 23, 24 e 25 della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016) 767];

- (2) misure specifiche a favore della cooperazione regionale;
- (3) fatti salvi gli articoli 107 e 108 del TFUE, misure specifiche relative al sostegno finanziario, compreso il sostegno unionale e il ricorso ai fondi dell'Unione, per promuovere l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori dell'energia elettrica, del riscaldamento e raffreddamento e dei trasporti;
- (4) misure specifiche destinate a soddisfare i requisiti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 21 e 22 della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016) 767];
- (5) misure per promuovere l'uso di energia proveniente dalla biomassa, con particolare riguardo a nuove mobilitazioni di biomassa tenendo conto della disponibilità (potenziale nazionale e importazioni da paesi terzi) e di altri usi della biomassa (agricoltura e silvicoltura), nonché misure per la sostenibilità della biomassa prodotta e sfruttata;
- (6) informazioni supplementari specificate nell'allegato VII, parte 1.

Articolo 19

Comunicazione integrata sull'efficienza energetica

Nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima gli Stati membri includono le seguenti informazioni:

- (a) l'attuazione delle traiettorie, obiettivi e traguardi nazionali seguenti:
 - (1) la traiettoria di consumo di energia primaria e finale dal 2020 al 2030 quale contributo nazionale di risparmio energetico per raggiungere il traguardo unionale 2030, compresa la metodologia di base;
 - (2) gli obiettivi a lungo termine per la ristrutturazione del parco nazionale degli edifici residenziali e commerciali, privati e pubblici;
 - (3) se del caso, un aggiornamento degli altri obiettivi nazionali definiti nel piano nazionale;
- (b) l'attuazione delle politiche e obiettivi seguenti:
 - (1) politiche, misure e programmi attuati, adottati e previsti volti a conseguire il contributo nazionale indicativo di efficienza energetica per il 2030, nonché altri obiettivi di cui all'articolo 6, tra cui misure e strumenti previsti (anche di natura finanziaria) intesi a migliorare la prestazione energetica nell'edilizia, a sfruttare il potenziale di efficienza energetica dell'infrastruttura del gas e dell'energia elettrica e altre misure destinate a promuovere l'efficienza energetica;
 - (2) se del caso, strumenti di mercato intesi a incentivare miglioramenti dell'efficienza energetica, comprese, ma non solo, la tassazione dell'energia, prelievi e indennità;

- (3) il regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica e misure alternative a norma dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE [modificata dalla proposta COM(2016) 761] in conformità all'allegato II;
 - (4) strategia a lungo termine per la ristrutturazione del parco nazionale degli edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati, comprese politiche e misure volte a stimolare ristrutturazioni degli edifici profonde ed efficaci in termini di costi, comprese profonde ristrutturazioni per fasi;
 - (5) politiche e misure volte a promuovere i servizi energetici del settore pubblico e misure per eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare che impediscono l'introduzione di contratti di rendimento energetico e altri modelli di servizi di efficienza energetica;
 - (6) cooperazione regionale nel settore dell'efficienza energetica, se pertinente;
 - (7) Fatti salvi gli articoli 107 e 108 del TFUE, misure di finanziamento, compreso il sostegno unionale e il ricorso ai fondi dell'Unione, nel settore dell'efficienza energetica a livello nazionale, se applicabile;
- (c) informazioni supplementari specificate nell'allegato VII, parte 2.

Articolo 20

Comunicazione integrata sulla sicurezza energetica

Nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima gli Stati membri includono le seguenti informazioni:

- (a) obiettivi nazionali di diversificazione delle fonti di energia e dei paesi fornitori, stoccaggio, gestione attiva della domanda;
- (b) obiettivi nazionali di riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia da paesi terzi;
- (c) obiettivi nazionali per lo sviluppo della capacità di affrontare eventuali limitazioni o interruzioni di approvvigionamento di una fonte di energia, compresi il gas e l'elettricità;
- (d) obiettivi nazionali di sviluppo delle fonti energetiche interne, segnatamente energia rinnovabile;
- (e) politiche e misure attuate, adottate e previste per conseguire gli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c);
- (f) cooperazione regionale nell'attuazione di obiettivi e politiche di cui alle lettere da a) a d);
- (g) fatti salvi gli articoli 107 e 108 del TFUE, misure di finanziamento, anche con sostegno unionale e ricorso ai fondi dell'Unione, a livello nazionale in questo settore, se del caso.

Articolo 21

Comunicazione integrata sul mercato interno dell'energia

1. Nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima gli Stati membri includono informazioni sull'attuazione degli obiettivi e misure seguenti:

- (a) livello di interconnettività elettrica cui gli Stati membri ambiscono per il 2030 in relazione al traguardo di interconnessione minima del 15%;
 - (1) obiettivi nazionali principali per l'infrastruttura di trasmissione dell'energia elettrica e del gas, necessari per conseguire obiettivi e traguardi nell'ambito delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia;
 - (2) se applicabile, principali progetti infrastrutturali previsti, diversi dai progetti di interesse comune;
 - (3) obiettivi nazionali relativi ad altri aspetti del mercato interno dell'energia, come l'integrazione e l'accoppiamento dei mercati, se del caso;
 - (4) obiettivi nazionali riguardanti la povertà energetica, compreso il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica;
 - (5) obiettivi nazionali volti ad assicurare l'adeguatezza del sistema elettrico, se applicabili;
 - (6) politiche e misure attuate, adottate e previste per conseguire gli obiettivi di cui ai punti da 1 a 5;
 - (7) cooperazione regionale nell'attuazione di obiettivi e politiche di cui ai punti da 1 a 6;
 - (8) fatti salvi gli articoli 107 e 108 del TFUE, misure di finanziamento, anche con sostegno unionale e ricorso ai fondi dell'Unione, nel settore del mercato interno dell'energia a livello nazionale, se del caso;
 - (9) misure intese ad aumentare la flessibilità del sistema energetico per quanto riguarda la produzione di energia da fonti rinnovabili, compresa la diffusione dell'accoppiamento dei mercati infragiornalieri e dei mercati di bilanciamento transfrontalieri.

2. Le informazioni fornite dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 sono coerenti con la relazione dei regolatori nazionali di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera e), della [rifusione della direttiva 2009/72/CE, proposta COM(2016) 864] e all'articolo 41, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/73/CE e, se del caso, si basano sulla relazione suddetta.

Articolo 22

Comunicazione integrata su ricerca, innovazione e competitività

Nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima di cui all'articolo 15 gli Stati membri includono le informazioni sull'attuazione degli obiettivi e misure seguenti:

- (a) obiettivi e politiche nazionali che traducono nel contesto nazionale obiettivi e politiche del piano SET;

- (b) obiettivi nazionali di spesa totale (pubblica e privata) in ricerca e innovazione, relativamente alle tecnologie pulite e alle tecnologie energetiche, ai costi delle tecnologie e allo sviluppo delle prestazioni;
- (c) se opportuno, obiettivi nazionali, compresi gli obiettivi a lungo termine per il 2050 di diffusione delle tecnologie di decarbonizzazione dei settori industriali ad alta intensità di carbonio e di energia e, se del caso, delle relative infrastrutture di trasporto, sfruttamento e stoccaggio;
- (d) obiettivi nazionali per la graduale eliminazione delle sovvenzioni energetiche;
- (e) politiche e misure attuate, adottate e previste per conseguire gli obiettivi di cui alle lettere b) e c);
- (f) cooperazione con altri Stati membri nell'attuare gli obiettivi e le politiche di cui alle lettere b), c) e d), compreso il coordinamento di politiche e misure attraverso il piano SET, come l'allineamento dei programmi di ricerca e dei programmi comuni;
- (g) misure di finanziamento, anche con sostegno unionale e ricorso ai fondi dell'Unione, a livello nazionale in questo settore, se del caso.

SEZIONE 2

RELAZIONE ANNUALE

Articolo 23

Relazione annuale

1. Entro il 15 marzo 2021 e successivamente ogni anno (anno X) gli Stati membri riferiscono alla Commissione:

- (a) gli inventari approssimativi dei gas a effetto serra per l'anno X-1;
- (b) le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/119/CE;
- (c) le informazioni di cui all'allegato IX, punto 3, della direttiva 2013/30/UE, a norma dell'articolo 25 di detta direttiva.

Ai fini della lettera a) la Commissione, in base agli inventari approssimativi dei gas a effetto serra degli Stati membri o, se uno Stato membro non ha comunicato detti inventari entro la data suddetta, compila ogni anno, in base a stime proprie, un inventario approssimativo unionale dei gas a effetto serra. La Commissione rende pubblica questa informazione ogni anno entro il 30 settembre.

2. A decorrere dal 2023 gli Stati membri determinano e comunicano alla Commissione i dati definitivi degli inventari dei gas a effetto serra ogni anno (anno X) entro il 15 marzo e i dati preliminari entro il 15 gennaio, comprese le informazioni sui gas a effetto serra e sugli inventari di cui all'allegato III. La relazione sui dati definitivi degli inventari dei gas a effetto serra include anche i dati completi e aggiornati degli inventari nazionali.

3. Ogni anno entro il 15 aprile gli Stati membri presentano al segretariato della convenzione UNFCC gli inventari nazionali contenenti le informazioni trasmesse alla Commissione sui dati definitivi degli inventari dei gas a effetto serra conformemente al paragrafo 2. La Commissione compila ogni anno, in cooperazione con gli Stati membri, un inventario unionale dei gas a effetto serra e prepara una relazione sull'inventario unionale dei

gas a effetto serra; trasmette poi entrambi al segretariato della convenzione UNFCC ogni anno entro il 15 aprile.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati preliminari e definitivi dell'inventario nazionale rispettivamente entro il 15 gennaio e il 15 marzo degli anni 2027 e 2032, elaborati per la contabilità LULUCF ai fini delle relazioni di conformità di cui all'articolo 12 del regolamento [...] [LULUCF].

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 36 per:

- (a) modificare l'allegato III, parte 2, per aggiungere o sopprimere sostanze nell'elenco dei gas a effetto serra;
- (b) integrare il presente regolamento adottando valori per i potenziali di riscaldamento globale e precisando le linee guida degli inventari applicabili conformemente alle pertinenti decisioni adottate dagli organi della convenzione UNFCC o dell'accordo di Parigi.

6. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire struttura, formato, specifiche tecniche e procedura degli inventari approssimativi dei gas a effetto serra di cui al paragrafo 1, degli inventari dei gas a effetto serra di cui al paragrafo 2, delle emissioni e degli assorbimenti dei gas a effetto serra contabilizzati conformemente agli articoli 5 e 12 del regolamento [LULUCF] ai fini della trasmissione alla Commissione da parte degli Stati membri. Nel proporre gli atti di esecuzione la Commissione tiene conto dei calendari della convenzione UNFCC e dell'accordo di Parigi per il monitoraggio e la comunicazione di dette informazioni e delle pertinenti decisioni adottate dagli organi della convenzione UNFCC e dell'accordo di Parigi, in modo da garantire la conformità dell'Unione, in quanto parte della convenzione UNFCC e dell'accordo di Parigi, agli obblighi di comunicazione. Gli atti di esecuzione specificano altresì i tempi per la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri nell'elaborazione della relazione sull'inventario unionale dei gas a effetto serra. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

SEZIONE 3

PIATTAFORMA DI COMUNICAZIONE

Articolo 24

Piattaforma di comunicazione elettronica

1. La Commissione istituisce una piattaforma elettronica intesa a facilitare la comunicazione tra la Commissione e gli Stati membri e a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri.

2. Gli Stati membri usano la piattaforma elettronica, una volta operativa, per trasmettere alla Commissione le relazioni di cui al presente capo.

CAPO 5

VALUTAZIONE AGGREGATA DEI PIANI NAZIONALI E DEL CONSEGUIMENTO DEI TRAGUARDI DELL'UNIONE — MONITORAGGIO DELLA COMMISSIONE

Articolo 25

Valutazione dell'andamento dei lavori

1. Entro il 31 ottobre 2021 e successivamente ogni due anni la Commissione valuta, in particolare sulla base delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima, di altre informazioni comunicate a norma del presente regolamento, degli indicatori e delle statistiche europee, laddove disponibili:

- (a) i progressi compiuti a livello unionale nel conseguire gli obiettivi dell'Unione dell'energia, compreso per il primo decennio i traguardi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima, segnatamente al fine di evitare lacune nei suddetti traguardi sul versante dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica;
- (b) i progressi compiuti da ciascuno Stato membro nel conseguire i traguardi, obiettivi e contributi e nell'attuare le politiche e le misure definite nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima;
- (c) le ripercussioni globali del settore del trasporto aereo sul clima mondiale, comprese quelle dovute a emissioni o effetti di sostanze diverse dal CO₂, in base ai dati sulle emissioni forniti dagli Stati membri a norma dell'articolo 23 e, se opportuno, migliora tale valutazione facendo riferimento ai progressi scientifici e ai dati del traffico aereo.

2. Nel settore dell'energia rinnovabile, nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta i progressi compiuti riguardo alla quota di energia da fonti rinnovabili del consumo finale lordo dell'Unione sulla base di una traiettoria lineare a partire dal 20% nel 2020 fino a raggiungere almeno il 27% nel 2030, secondo quanto disposto all'articolo 4, lettera a), punto 2i).

3. Nel settore dell'efficienza energetica, nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta i progressi compiuti nel conseguire collettivamente un consumo massimo unionale di 1 321 Mtep di energia primaria e 987 Mtep di energia finale nel 2030, secondo quanto disposto all'articolo 4, lettera b), punto 1.

Durante la valutazione, la Commissione procede per le fasi seguenti:

- (a) esamina se si è raggiunta la tappa unionale di al massimo 1 483 Mtep di energia primaria e al massimo 1 086 Mtep di energia finale nel 2020;
- (b) valuta se l'avanzamento degli Stati membri indica che l'Unione nel suo insieme è sulla buona strada per conseguire il livello di consumo di energia nel 2030 di cui al

primo comma, tenendo conto della valutazione delle informazioni fornite dagli Stati membri nelle rispettive relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima;

- (c) si avvale dei risultati degli esercizi di modellizzazione in relazione alle tendenze future del consumo energetico unionale e nazionale e di altre analisi complementari.
4. Entro il 31 ottobre 2021 e successivamente ogni anno la Commissione valuta, in particolare sulla base delle informazioni comunicate a norma del presente regolamento, se l'Unione e gli Stati membri hanno compiuto progressi sufficienti nel soddisfare:
- (a) gli impegni a norma dell'articolo 4 della convenzione UNFCC e dell'articolo 3 dell'accordo di Parigi, definiti nelle decisioni adottate dalla conferenza delle parti della convenzione UNFCC o dalla conferenza delle parti della convenzione UNFCC che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi;
 - (b) gli obblighi di cui all'articolo 4 del regolamento [] [ESR] e all'articolo 4 del regolamento [] [LULUCF];
 - (c) gli obiettivi definiti nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione dell'energia e, per il primo decennio, di raggiungere i traguardi 2030 per l'energia e il clima.
5. Entro il 31 ottobre 2019 e successivamente ogni quattro anni la Commissione valuta l'attuazione della direttiva 2009/31/CE.
6. In sede di valutazione la Commissione dovrebbe tener conto delle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo.
7. La Commissione riferisce sulla valutazione di cui al presente articolo nel quadro della relazione sullo stato dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 29.

Articolo 26

Seguito in caso di incoerenze con gli obiettivi e traguardi generali dell'Unione dell'energia nell'ambito del regolamento sulla condivisione dello sforzo

1. In base alla valutazione di cui all'articolo 25, se gli sviluppi politici di uno Stato membro presentano incoerenze con gli obiettivi generali dell'Unione dell'energia, la Commissione formula raccomandazioni nei confronti dello Stato membro interessato a norma dell'articolo 28.
2. La Commissione può formulare pareri sui piani d'azione presentati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento [] [ESR].

Articolo 27

Reazione alla scarsa ambizione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e a fronte di progressi insufficienti nei traguardi e obiettivi dell'Unione per l'energia e il clima

1. La Commissione, se in base alla valutazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e ai rispettivi aggiornamenti a norma dell'articolo 12, giunge alla conclusione che i traguardi, obiettivi e contributi dei piani nazionali o i rispettivi aggiornamenti sono insufficienti a conseguire collettivamente gli obiettivi dell'Unione dell'energia e in particolare, nel primo decennio, a conseguire i traguardi 2030 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica, adotta misure a livello unionale al fine di assicurare il conseguimento collettivo di tali obiettivi e traguardi. Per quanto concerne l'energia rinnovabile, le misure tengono conto del livello di ambizione dei contributi degli Stati membri al traguardo 2030 dell'Unione, definito nei piani nazionali e nei rispettivi aggiornamenti.
2. La Commissione, se in base alla valutazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b) conclude che i progressi compiuti da uno Stato membro sono insufficienti a raggiungere i traguardi, obiettivi e contributi o ad attuare le politiche e misure definite nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima, formula raccomandazioni allo Stato membro interessato a norma dell'articolo 28. Nel formulare tali raccomandazioni, la Commissione prende in considerazione l'ambizione dei precedenti sforzi degli Stati membri per contribuire al traguardo 2030 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile.
3. La Commissione, se in base alla valutazione aggregata delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima degli Stati membri di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a) - se opportuno suffragata da altre fonti d'informazione - conclude che l'Unione rischia di non conseguire gli obiettivi dell'Unione dell'energia e, in particolare, per il primo decennio, i traguardi del quadro 2030 dell'Unione per l'energia e il clima, può formulare raccomandazioni a tutti gli Stati membri a norma dell'articolo 28 per mitigare tale rischio. La Commissione adotta, se opportuno, misure a livello unionale in aggiunta alle raccomandazioni al fine di assicurare, in particolare, il conseguimento dei traguardi 2030 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica. Per quanto riguarda l'energia rinnovabile la Commissione prende in considerazione l'ambizione dei precedenti sforzi degli Stati membri per contribuire al traguardo 2030 dell'Unione.
4. Nel 2023 se nel settore dell'energia rinnovabile - fatte salve le misure a livello unionale di cui al paragrafo 3 - in base alla valutazione di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, la Commissione conclude che la traiettoria lineare unionale di cui all'articolo 25, paragrafo 2, non è seguita collettivamente, gli Stati membri provvedono affinché entro il 2024 i divari emergenti siano colmati grazie a misure supplementari, quali:
 - (a) l'adeguamento della quota di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffreddamento di cui all'articolo 23, paragrafo 1, [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016) 767];
 - (b) l'adeguamento della quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016) 767];

- (c) il versamento di un contributo finanziario a una piattaforma di finanziamento istituita a livello unionale per contribuire a progetti in materia di energia da fonti rinnovabili gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione;
- (d) altre misure intese ad aumentare la diffusione dell'energia rinnovabile.

Tali misure tengono conto del livello di ambizione dei primi contributi apportati dallo Stato membro interessato al traguardo 2030 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile.

Lo Stato membro che dal 2021 in poi non mantiene la quota di riferimento di energia da fonti rinnovabili nel consumo lordo di energia finale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016) 767], provvede a che le insufficienze della quota di riferimento siano compensate da un contributo finanziario alla piattaforma di finanziamento di cui alla lettera c). Ai fini del presente comma e del primo comma, lettera c), gli Stati membri possono usare gli introiti derivanti dalle quote delle emissioni annuali a norma della direttiva 2003/87/CE.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 36 per definire le disposizioni necessarie all'istituzione e al funzionamento della piattaforma di finanziamento di cui alla lettera c).

5. Nel settore dell'efficienza energetica, fatte salve le misure a livello unionale di cui al paragrafo 3, la Commissione, se sulla scorta della valutazione di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 3, nel 2023 giunge alla conclusione che i progressi compiuti sono insufficienti a conseguire collettivamente il traguardo unionale di efficienza energetica di cui all'articolo 25, paragrafo 3, prima frase, adotta entro il 2024 misure supplementari a quelle delle direttive 2010/31/UE e 2012/27/UE, al fine di raggiungere i traguardi vincolanti 2030 dell'Unione sul versante dell'efficienza energetica. Le misure supplementari possono in particolare migliorare l'efficienza energetica di:

- (a) prodotti, a norma della direttiva 2010/30/UE e della direttiva 2009/125/CE;
- (b) edifici, a norma della direttiva 2010/31/UE e della direttiva 2012/27/CE;
- (c) trasporti.

Articolo 28

Raccomandazioni della Commissione agli Stati membri

1. Laddove opportuno, la Commissione rivolge raccomandazioni agli Stati membri affinché conseguano gli obiettivi dell'Unione dell'energia.
2. Quando nel presente regolamento si fa riferimento al presente articolo, si applicano i seguenti principi:
 - (a) lo Stato membro interessato tiene nella massima considerazione la raccomandazione in uno spirito di solidarietà tra Stati membri e Unione e tra gli Stati membri;
 - (b) nella relazione intermedia nazionale integrata per l'energia e il clima, elaborata nell'anno successivo a quello in cui è stata formulata la raccomandazione, lo Stato membro definisce in che modo ha tenuto nella massima considerazione la

raccomandazione e in che modo l'ha attuata o intende attuarla. Giustifica eventuali scostamenti;

- (c) le raccomandazioni dovrebbero essere complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo.

Articolo 29

Relazione sullo stato dell'Unione dell'energia

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato dell'Unione dell'energia.

2. La relazione sullo stato dell'Unione dell'energia comprende, fra l'altro, i seguenti elementi:

- (a) la valutazione di cui all'articolo 25;
- (b) laddove opportuno, le raccomandazioni di cui all'articolo 28;
- (c) il funzionamento del mercato del carbonio di cui all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, comprese le informazioni sull'applicazione della medesima direttiva di cui al relativo articolo 21, paragrafo 2;
- (d) la sostenibilità delle bioenergie nell'Unione, con le informazioni di cui all'allegato VIII;
- (e) i regimi volontari per i quali la Commissione ha adottato una decisione a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016) 767], contenente le informazioni di cui all'allegato IX del presente regolamento;
- (f) la relazione generale sullo stato di attuazione della [rifusione della direttiva 2009/72/CE, proposta COM(2016) 864] di cui all'articolo 70 di tale direttiva;
- (g) la relazione generale sullo stato di attuazione della direttiva 2009/73/CE di cui all'articolo 52 di tale direttiva;
- (h) i regimi obbligatori di efficienza energetica di cui all'articolo 7, lettera a), della direttiva 2012/27/UE [modificata dalla proposta COM(2016) 761];
- (i) i progressi degli Stati membri nel realizzare un mercato dell'energia completo e operativo;
- (j) la qualità del carburante esistente nei diversi Stati membri e la copertura geografica dei carburanti con tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg, al fine di fornire un quadro generale dei dati concernenti la qualità dei carburanti nei diversi Stati membri a norma della direttiva 98/70/CE;
- (k) altre questioni rilevanti ai fini dell'attuazione dell'Unione dell'energia, tra cui il sostegno pubblico e privato.

CAPO 6

REGIMI NAZIONALI E DELL'UNIONE SULLE EMISSIONI DEI GAS A EFFETTO SERRA E SULL'ASSORBIMENTO DAI POZZI

Articolo 30

Sistemi d'inventario nazionali e dell'Unione

1. Entro il 1° gennaio 2021 gli Stati membri istituiscono, gestiscono e si adoperano per migliorare continuamente i sistemi nazionali d'inventario per stimare le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra riportati nell'allegato II, parte 2 e per assicurare la tempestività, la trasparenza, la precisione, la coerenza, la comparabilità e la completezza dei propri inventari dei gas a effetto serra.
2. Gli Stati membri provvedono a che le rispettive autorità competenti per l'inventario abbiano accesso alle informazioni di cui all'allegato X del presente regolamento, si servano dei sistemi di comunicazione istituiti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 517/2014 per migliorare la stima dei gas fluorurati negli inventari nazionali dei gas a effetto serra e siano in grado di condurre le verifiche di coerenza annuali di cui all'allegato III, parte 1, lettere i) e j), del presente regolamento.
3. È istituito un sistema d'inventario dell'Unione per assicurare la tempestività, trasparenza, accuratezza, coerenza, comparabilità e completezza degli inventari nazionali rispetto all'inventario dei gas a effetto serra dell'Unione. La Commissione gestisce, mantiene e si adopera per migliorare continuamente il sistema, che comprende: la definizione di un programma di assicurazione e di controllo della qualità; la definizione di obiettivi di qualità e la redazione di un piano di assicurazione e di controllo della qualità dell'inventario; procedure di completamento delle stime sulle emissioni ai fini della compilazione dell'inventario dell'Unione di cui al paragrafo 5 del presente articolo; le revisioni di cui all'articolo 31.
4. La Commissione esegue un controllo iniziale dell'accuratezza dei dati preliminari dell'inventario dei gas a effetto serra, che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2. Invia i risultati di tale controllo agli Stati membri entro sei settimane dal termine per la presentazione. Gli Stati membri rispondono a ogni pertinente domanda sollevata al riguardo in seguito al controllo iniziale entro il 15 marzo presentando al contempo l'inventario definitivo per l'anno X-2.
5. Qualora uno Stato membro non trasmetta i dati dell'inventario richiesti per la compilazione dell'inventario dell'Unione entro il 15 marzo, la Commissione può elaborare stime per completare i dati trasmessi dallo Stato membro interessato, in consultazione e in stretta cooperazione con quest'ultimo. A tal fine, la Commissione segue le linee guida applicabili alla preparazione degli inventari nazionali dei gas a effetto serra.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 36 per definire le norme su contenuto, struttura, formato e procedura di trasmissione delle informazioni relative ai sistemi nazionali di inventario e agli obblighi concernenti l'istituzione, la gestione e il funzionamento dei sistemi d'inventario nazionali e dell'Unione. Nell'elaborazione di tali atti, la Commissione tiene conto delle pertinenti decisioni adottate dagli organi della convenzione UNFCCC o dell'accordo di Parigi.

Articolo 31
Revisione dell'inventario

1. Nel 2027 e nel 2032 la Commissione procede a una revisione completa dei dati dell'inventario nazionale trasmessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, per controllare le riduzioni o le limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra degli Stati membri a norma degli articoli 4, 9 e 10, del regolamento [] [ESR], la riduzione delle emissioni e l'aumento dell'assorbimento dai pozzi a norma degli articoli 4 e 12 del regolamento [] [LULUCF] e altri traguardi di riduzione o limitazione delle emissioni di gas a effetto serra definiti dalla normativa dell'Unione. Gli Stati membri partecipano pienamente a tale processo.

2. La revisione completa di cui al paragrafo 1 comprende:

- (a) controlli intesi a verificare la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni trasmesse;
- (b) controlli intesi a individuare casi in cui i dati dell'inventario sono elaborati in modo non coerente con i documenti di orientamento della convenzione UNFCC o con le norme dell'Unione;
- (c) controlli tesi a individuare casi in cui la contabilità LULUCF è svolta in modo non coerente con i documenti di orientamento della convenzione UNFCC o con le norme dell'Unione;
- (d) se opportuno, il calcolo delle correzioni tecniche che risultino necessarie, in consultazione con gli Stati membri.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire i tempi e la procedura per realizzare la revisione completa, compresi i compiti definiti al paragrafo 2, e per assicurare la debita consultazione degli Stati membri riguardo alle conclusioni delle revisioni. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

4. La Commissione determina, con atto di esecuzione, la somma totale delle emissioni degli anni corrispondenti, calcolata in base ai dati di inventario corretti per ogni Stato membro, una volta completata la revisione suddivisa tra i dati delle emissioni di cui all'articolo 9 del regolamento [] [ESR] e i dati delle emissioni di cui all'allegato III, parte 1, lettera c), del presente regolamento; determina altresì la somma totale delle emissioni e degli assorbimenti di cui all'articolo 4 del regolamento [] [LULUCF].

5. I dati di ciascuno Stato membro contenuti nei registri di cui all'articolo 13 del regolamento [] [LULUCF], un mese dopo la data di pubblicazione dell'atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 4 del presente articolo, sono usati per la verifica di conformità all'articolo 4 del regolamento [] [LULUCF] anche riguardo alle modifiche apportate a tali dati in seguito al ricorso degli Stati membri ai meccanismi di flessibilità a norma dell'articolo 11 del regolamento [] [LULUCF].

6. I dati di ciascuno Stato membro contenuti nei registri di cui all'articolo 11 del regolamento [] [ESR], un mese dopo la verifica di conformità con il regolamento [] [LULUCF] di cui al paragrafo 5 del presente articolo, sono usati per la verifica di conformità di cui all'articolo 9 del regolamento [] [ESR] per gli anni 2021 e 2026. La verifica di conformità di cui all'articolo 9 del regolamento [] [ESR] per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e dal 2027 al 2030 è eseguita un mese dopo la data di verifica di conformità dell'anno

precedente. La verifica comprende le modifiche apportate a tali dati in seguito al ricorso dello Stato membro alle flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento [] [ESR].

Articolo 32

Regimi nazionali e dell'Unione in materia di politiche e misure e di proiezioni

1. Entro il 1° gennaio 2021 gli Stati membri e la Commissione gestiscono e cercano di migliorare continuamente i rispettivi regimi, nazionali e dell'Unione, di comunicazione delle politiche e misure, nonché le proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra. Tali sistemi comprendono le pertinenti disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali messe in atto rispettivamente negli Stati membri e nell'Unione per valutare le politiche e realizzare proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra.

2. L'obiettivo rispettivamente degli Stati membri e della Commissione è assicurare la tempestività, la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni sulle politiche e misure e sulle proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra di cui all'articolo 16, compresi l'uso e l'applicazione di dati, metodi e modelli e l'attuazione di attività di assicurazione e controllo della qualità e analisi di sensibilità.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire struttura, formato e procedura di trasmissione delle informazioni sui regimi nazionali e unionali delle politiche, misure e proiezioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e all'articolo 16. Nel proporre tali atti la Commissione tiene conto delle pertinenti decisioni adottate dagli organi della convenzione UNFCC o dell'accordo di Parigi, compresi gli obblighi di comunicazione concordati a livello internazionale e il calendario per il monitoraggio e la comunicazione di dette informazioni. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

Articolo 33

Istituzione e gestione dei registri

1. L'Unione e gli Stati membri istituiscono e tengono registri per contabilizzare accuratamente il contributo stabilito a livello nazionale a norma dell'articolo 4, paragrafo 13, e i risultati della mitigazione trasferiti a livello internazionale a norma dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi.

2. L'Unione e gli Stati membri possono tenere i registri insieme con uno o più Stati membri, secondo un regime consolidato.

3. I dati dei registri di cui al paragrafo 1 sono messi a disposizione dell'amministratore centrale di cui all'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per definire i registri di cui al paragrafo 1 del presente articolo e al fine di dare effetto, mediante i registri dell'Unione e degli Stati membri, alla necessaria attuazione tecnica delle pertinenti decisioni degli organi della convenzione UNFCC o dell'accordo di Parigi, in conformità al paragrafo 1.

CAPO 7

COOPERAZIONE E SOSTEGNO

Articolo 34

Cooperazione tra gli Stati membri e l'Unione

1. Gli Stati membri cooperano e si coordinano pienamente tra loro e con l'Unione per adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda:

- (a) il processo di preparazione, adozione, notifica e valutazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima a norma degli articoli da 9 a 12;
- (b) il processo di preparazione, adozione, notifica e valutazione delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima a norma dell'articolo 15 e della relazione annuale a norma dell'articolo 23;
- (c) il processo relativo alle raccomandazioni della Commissione e al seguito da darvi a norma dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 15, paragrafo 5, dell'articolo 26, paragrafo 1, e dell'articolo 27, paragrafi 2 e 3;
- (d) la compilazione dell'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra e la preparazione della relazione sull'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra, a norma dell'articolo 23, paragrafo 3;
- (e) la preparazione della comunicazione nazionale dell'Unione a norma dell'articolo 12 della convenzione UNFCC e della relazione biennale dell'Unione prevista dalla decisione n. 2/CP.17 o dalle successive decisioni applicabili adottate dagli organi della convenzione UNFCC;
- (f) le procedure in materia di revisione e di conformità previste dalla convenzione UNFCC e dall'accordo di Parigi conformemente a ogni eventuale decisione applicabile ai sensi della convenzione UNFCC, nonché la procedura dell'Unione di revisione degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri di cui all'articolo 31 del presente regolamento;
- (g) eventuali adeguamenti sulla scorta del processo di revisione di cui all'articolo 31 del presente regolamento o altre modifiche apportate agli inventari e alle relazioni sugli inventari presentate o da presentare al segretariato della convenzione UNFCC;
- (h) la compilazione dell'inventario approssimativo dell'Unione dei gas a effetto serra, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 23, paragrafo 1, ultimo comma.

2. La Commissione può fornire sostegno tecnico agli Stati membri in relazione agli obblighi stabiliti dal presente regolamento e su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 35

Ruolo dell'Agenzia europea dell'ambiente

L'Agenzia europea dell'ambiente assiste la Commissione nelle attività svolte negli ambiti della decarbonizzazione e dell'efficienza energetica in osservanza degli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32 e 34, in linea con il programma di lavoro annuale dell'Agenzia stessa. Ciò comprende l'assistenza eventualmente necessaria per:

- (a) la compilazione delle informazioni comunicate dagli Stati membri sia sulle politiche e misure sia sulle proiezioni;
- (b) lo svolgimento delle procedure di assicurazione e controllo della qualità comunicate dagli Stati membri relative alle proiezioni e alle politiche e misure;
- (c) la preparazione delle stime o l'integrazione in quelle già in mano alla Commissione europea dei dati su proiezioni non comunicati dagli Stati membri;
- (d) la compilazione dei dati, ove disponibili tratti da statistiche europee e idonei da un punto di vista temporale, nella misura in cui siano necessari per la relazione sullo stato dell'Unione dell'energia al Parlamento europeo e al Consiglio, elaborata dalla Commissione;
- (e) la diffusione delle informazioni raccolte a norma del presente regolamento, compreso il mantenimento e l'aggiornamento di una banca dati delle politiche e misure di mitigazione degli Stati membri e l'istituzione della piattaforma europea sull'adattamento ai cambiamenti climatici relativamente agli impatti, alle vulnerabilità e all'adattamento ai cambiamenti climatici;
- (f) lo svolgimento delle procedure di assicurazione e controllo della qualità nell'elaborazione dell'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra;
- (g) la compilazione dell'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra e la preparazione della relazione sull'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra;
- (h) la preparazione delle stime per i dati non comunicati nell'ambito degli inventari nazionali dei gas a effetto serra;
- (i) lo svolgimento della revisione di cui all'articolo 31;
- (j) la compilazione dell'inventario approssimativo dell'Unione dei gas a effetto serra.

CAPO 8 DELEGA

Articolo 36

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo 5, all'articolo 27, paragrafo 4, all'articolo 30, paragrafo 6, e all'articolo 33, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere [dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo 5, all'articolo 27, paragrafo 4, all'articolo 30, paragrafo 6, e all'articolo 33, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi stabiliti dall'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 5, dell'articolo 27, paragrafo 4, dell'articolo 30, paragrafo 6, e dell'articolo 33, paragrafo 4, entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni entro un periodo di due mesi dal ricevimento della notifica dell'atto o se, prima della scadenza di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione di non avere obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO 9

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37

Comitato dell'Unione dell'energia

1. La Commissione è assistita da un comitato dell'Unione dell'energia. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011, che si riunisce nelle formazioni settoriali di volta in volta pertinenti per il presente regolamento.
2. Il comitato sostituisce il comitato di cui all'articolo 8 della decisione 93/389/CEE, all'articolo 9 della decisione 280/2004/CE e all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013. I riferimenti al comitato istituito a norma di tali atti giuridici sono da intendersi come riferimenti al comitato istituito dal presente regolamento.
3. Nei casi in cui si fa riferimento al presente articolo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 38

Riesame

Entro il 28 febbraio 2026, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento, sul suo contributo alla governance dell'Unione dell'energia e sulla conformità delle disposizioni in materia di pianificazione, comunicazione e monitoraggio del presente regolamento alla normativa dell'Unione o a future decisioni relative alla convenzione UNFCC e all'accordo di Parigi. La Commissione può formulare proposte, se del caso.

Articolo 39

Modifiche della direttiva 94/22/CE

La direttiva 94/22/CE è così modificata:

- (1) all'articolo 8, il paragrafo 2 è abrogato;
- (2) l'articolo 9 è abrogato.

Articolo 40

Modifiche della direttiva 98/70/CE

La direttiva 98/70/CE è così modificata:

- (1) all'articolo 8, paragrafo 4, la seconda frase è abrogata;
- (2) all'articolo 7 *bis*, paragrafo 1, terzo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“il volume totale di ciascun tipo di combustibile o energia forniti;”;

(3) all’articolo 7 *bis*, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

“Gli Stati membri richiedono ai fornitori di ridurre fino al 10% con la massima gradualità possibile le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita dovute ai carburanti e all’energia forniti entro il 31 dicembre 2020, in confronto al valore di riferimento per i carburanti di cui all’allegato II della direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.”.

Articolo 41

Modifica della direttiva 2009/31/CE

All’articolo 38 della direttiva 2009/31/CE, il paragrafo 1 è abrogato.

Articolo 42

Modifiche del regolamento (CE) n. 663/2009

Il regolamento (CE) n. 663/2009 è così modificato:

- (1) all’articolo 27, i paragrafi 1 e 3 sono abrogati;
- (2) l’articolo 28 è abrogato.

Articolo 43

Modifica del regolamento (CE) n. 715/2009

L’articolo 29 del regolamento (CE) n. 2009/715 è abrogato.

Articolo 44

Modifiche della direttiva 2009/73/CE

La direttiva 2009/73/CE è così modificata:

- (1) l’articolo 5 è abrogato;
- (2) l’articolo 52 è sostituito dal seguente:

“Articolo 52

Relazione

La Commissione controlla ed esamina l’applicazione della presente direttiva e presenta una relazione generale sullo stato di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio in allegato alla relazione sullo stato dell’Unione dell’energia di cui all’articolo 29 del regolamento [XX/20XX] [presente regolamento].”

Articolo 45
Modifica della direttiva 2009/119/CE del Consiglio

All'articolo 6 della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Entro il 15 marzo di ogni anno ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una copia sintetica dell'inventario delle scorte di cui al paragrafo 1, che contiene almeno i quantitativi e la natura delle scorte di sicurezza comprese nell'inventario all'ultimo giorno dell'anno civile precedente.”.

Articolo 46
Modifiche della direttiva 2010/31/UE

La direttiva 2010/31/UE è così modificata:

- (1) all'articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE [modificata dalla proposta COM(2016) 765] è inserito il seguente paragrafo 4:

“4. La strategia a lungo termine di cui al paragrafo 1 è trasmessa alla Commissione, nell'ambito del piano nazionale integrato per l'energia e il clima, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento [XX/20XX] [il presente regolamento].”;

- (2) all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, la frase “La relazione può essere inclusa nei piani d'azione in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE” è abrogata;

- (3) all'articolo 9, paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalle seguenti:

“Nell'ambito della relazione sullo stato dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 29 del regolamento [XX/20XX] [il presente regolamento], la Commissione presenta ogni due anni una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi realizzati dagli Stati membri per aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Sulla base di tali informazioni la Commissione elabora un piano d'azione e, se necessario, propone raccomandazioni e misure ai sensi degli articoli 27 e 28 del regolamento [XX/20XX] [il presente regolamento] per aumentare il numero di tali edifici e promuovere le migliori prassi per quanto concerne la trasformazione efficace sotto il profilo dei costi di edifici esistenti in edifici a energia quasi zero.”;

- (4) all'articolo 10, i paragrafi 2 e 3 sono abrogati.

Articolo 47
Modifiche della direttiva 2012/27/UE

La direttiva 2012/27/UE è così modificata:

- (1) all'articolo 4, l'ultimo paragrafo è abrogato;
- (2) all'articolo 18, paragrafo 1, la lettera e) è abrogata;

- (3) all'articolo 24, i paragrafi 1, 4 e 11 sono abrogati;
- (4) l'allegato XIV è abrogato.

Articolo 48
Modifica della direttiva 2013/30/UE

All'articolo 25 della direttiva 2013/30/CE, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale, nel quadro delle relazioni annuali a norma dell'articolo 23 del regolamento [XX/20XX] [il presente regolamento], contenente le informazioni di cui all'allegato IX, punto 3.”.

Articolo 49
Modifiche della direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio

La direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio è così modificata:

- (1) all'allegato I, parte 2, i punti 2, 3, 4 e 7 sono abrogati.
- (2) L'allegato III è così modificato:
 - (a) il punto 1 è sostituito dal seguente:
 - (b) “1. Gli Stati membri devono comunicare i dati di cui al punto 3. Tali dati devono essere comunicati per tutti i combustibili e l'energia immessi sul mercato in ciascuno Stato membro. Se vari biocarburanti sono miscelati con combustibili fossili occorre fornire i dati per ciascun biocarburante.”;
 - (c) al punto 3, le lettere e) e f) sono abrogate.
- (3) L'allegato IV è così modificato:
 - (a) i seguenti formati per la comunicazione delle informazioni a fini di uniformità dei dati comunicati sono abrogati:
 - Origine — Fornitori individuali
 - Origine — Fornitori congiunti
 - Luogo d'acquisto
 - (b) nelle note per la compilazione i punti 8 e 9 sono abrogati.

Articolo 50
Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 525/2013 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'articolo 51. I riferimenti al regolamento abrogato si

intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XI.

Articolo 51

Disposizioni transitorie

In deroga all'articolo 50 del presente regolamento, l'articolo 7 e l'articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (UE) n. 525/2013 continuano ad applicarsi alle relazioni contenenti i dati richiesti a norma dei medesimi articoli per gli anni 2018, 2019 e 2020.

L'articolo 19 del regolamento (UE) n. 525/2013 continua ad applicarsi alle revisioni dei dati di inventario delle emissioni di gas serra per gli anni 2018, 2019 e 2020.

L'articolo 22 del regolamento (UE) n. 525/2013 continua ad applicarsi alla presentazione della relazione di cui al medesimo articolo.

Articolo 52

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 33, l'articolo 46, paragrafi da 2 a 4, e l'articolo 47, paragrafi 3 e 4, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDE FINANZIARIE LEGISLATIVE

Servizi della Commissione

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

REGOLAMENTO (UE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sulla governance dell'Unione dell'energia

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB⁴⁰

32: Energia

34: Azione per il clima

1.3. Natura della proposta/iniziativa

☒ La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

☐ La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**⁴¹

☐ La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**

☐ La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Il regolamento proposto mira a garantire un'attuazione coordinata e coerente della strategia dell'Unione dell'energia nelle sue cinque dimensioni, nonché il conseguimento collettivo degli obiettivi dell'Unione dell'energia mediante una combinazione di misure nazionali e dell'UE sulla base di obblighi razionalizzati di pianificazione, comunicazione e monitoraggio e di un processo di governance funzionale tra Commissione e Stati membri.

La creazione di un'Unione dell'energia rientra tra le dieci priorità politiche della Commissione e la presente proposta è un elemento importante del quadro strategico dell'Unione dell'energia.

La proposta è elaborata congiuntamente dalle DG Energia e Azione per il clima.

⁴⁰ ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).

⁴¹ A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico [indicare il numero]

Per la DG Energia: Obiettivo specifico 6: Attuazione e follow-up della strategia dell'Unione dell'energia nel suo complesso.

DG Azione per il clima Obiettivo specifico 6: Attuazione della strategia dell'Unione dell'energia per istituire un meccanismo rafforzato di governance in materia di clima e energia, compresa la razionalizzazione della comunicazione e della pianificazione per il periodo dopo il 2020 (coordinamento con la DG ENER).

Attività ABM/ABB interessate

La spesa della DG Energia riguarda l'attività ABB 32.02 Energie convenzionali e rinnovabili (o ABB1: Energie convenzionali e rinnovabili).

Nel piano di gestione per il 2016 e in linea con la nuova struttura di obiettivi specifici conseguente all'Unione dell'energia, ABB 1 contribuisce a tutti i 6 obiettivi specifici, compresi gli aspetti di competitività dell'obiettivo specifico 5.

Per la DG CLIMA si tratta dell'attività ABB 34 02 — “Azione per il clima a livello internazionale e dell'Unione”

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

I piani nazionali integrati per l'energia e il clima e le corrispondenti relazioni intermedie dovrebbero ridurre al minimo gli oneri amministrativi per gli Stati membri e la Commissione, nel contempo migliorando la qualità delle informazioni e la trasparenza, garantendo un'attuazione e un monitoraggio tempestivo degli obiettivi dell'Unione dell'energia e migliorando le interconnessioni e sinergie tra i settori dell'energia e del clima.

La razionalizzazione degli attuali obblighi di pianificazione e di comunicazione degli Stati membri e degli obblighi di monitoraggio della Commissione migliorerebbe la situazione per tutte le parti interessate, in linea con i principi di efficacia, efficienza, valore aggiunto UE, pertinenza e coerenza dell'iniziativa “Legiferare meglio”.

Inoltre, la presente proposta preciserà i contenuti e l'adeguata periodicità dei piani nazionali, delle relazioni intermedie e del monitoraggio integrato da parte della Commissione, nonché il pertinente processo di governance tra gli Stati membri e la Commissione, compreso il coordinamento regionale. Esso mira a sincronizzarsi con i cicli di revisione quinquennale dell'accordo di Parigi.

1.4.4. *Indicatori di risultato e di incidenza*

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

L'attuazione della proposta dovrebbe assicurare la trasparenza delle informazioni sui progressi compiuti dagli Stati membri e dall'UE nel suo complesso verso gli obiettivi dell'Unione dell'energia per il 2030 e oltre, fornendo anche un quadro di governance adatto all'attuazione della strategia dell'Unione dell'energia.

L'indicatore per l'attuazione della proposta è: numero di Stati membri che trasmettono i piani integrati in tempo utile (come specificato nel regolamento).

1.5. **Motivazione della proposta/iniziativa**

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine*

Gli Stati membri sarebbero tenuti a fornire un numero minore di piani e relazioni nazionali in forza dei diversi strumenti giuridici settoriali e presenterebbero invece periodicamente alla Commissione piani integrati e relazioni. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe produrre le necessarie relazioni di monitoraggio.

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea*

In primo luogo, considerando che diversi elementi della strategia dell'Unione dell'energia si riferiscono a obiettivi fissati a livello di UE, per conseguirli è necessaria un'azione a livello dell'Unione, così come è necessario garantire la coerenza delle politiche in materia di energia e clima all'interno dell'UE e tra i suoi Stati membri, pur mantenendo la flessibilità per questi ultimi.

Inoltre, la maggior parte delle sfide dell'Unione nel settore dell'energia non può essere affrontata mediante azioni nazionali non coordinate. Lo stesso vale per il cambiamento climatico, che per sua natura ha carattere transfrontaliero e non può essere risolto agendo solo a livello nazionale o locale. È dunque necessario coordinare l'azione per il clima a livello europeo e globale. Di conseguenza, l'azione dell'UE è giustificata per monitorare i progressi nell'attuazione delle politiche per l'energia e per il clima in tutta l'UE, in linea con gli obiettivi dell'Unione dell'energia e con il funzionamento del mercato interno dell'energia.

In secondo luogo, a causa della rilevanza transfrontaliera di ciascuna dimensione dell'Unione dell'energia, l'azione dell'UE è necessaria per promuovere ulteriormente una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri. Nessuna delle dimensioni dell'Unione dell'energia può essere attuata in modo efficace in assenza di un processo di governance dell'UE istituito tra gli Stati membri e la Commissione, che assicurerà anche un approccio più regionalizzato alle politiche per l'energia e per il clima. È anche necessario creare un quadro efficace per garantire la piena partecipazione dell'UE ai processi di verifica previsti dall'accordo di Parigi, assicurando un massimo di sincronizzazione e sinergie.

In terzo luogo, l'azione dell'UE è giustificata per l'obiettivo dell'iniziativa di razionalizzare gli obblighi esistenti di pianificazione, comunicazione e monitoraggio,

in quanto la normativa dell'UE in vigore nel settore dell'energia e il regolamento sul meccanismo di monitoraggio possono essere modificati solo da proposte legislative, per ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e della Commissione e migliorare la coerenza della pianificazione e della comunicazione, nonché garantire la comparabilità dei piani nazionali e delle relazioni intermedie.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

La maggior parte degli attuali obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio offre vantaggi in termini di utilità delle informazioni su specifici settori programmatici e sostegno all'attuazione di specifici obiettivi programmatici fissati dalla normativa settoriale. Gli attuali obblighi di comunicazione impongono alla Commissione di informare il Parlamento europeo, il Consiglio ed i cittadini sui risultati ottenuti con l'applicazione della normativa dell'UE e sui progressi compiuti dall'UE e dagli Stati membri nell'adempimento dei rispettivi obblighi nell'ambito di impegni internazionali assunti in forza della convenzione UNFCCC.

Tuttavia, il quadro esistente non è adatto al raggiungimento degli obiettivi 2030 per l'energia e il clima e degli obiettivi dell'Unione dell'energia, non essendo in grado di garantire la coerenza programmatica tra gli obblighi in campo energetico e il coordinamento tra i settori dell'energia e del clima. Inoltre, si rileva che alcuni piani e relazioni attuali hanno costi amministrativi elevati.

1.5.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La proposta è in linea con il riesame della direttiva 2009/28/CE (direttiva sulle energie rinnovabili), della direttiva 2010/31/UE (direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia) e della direttiva 2012/27/UE (direttiva sull'efficienza energetica) e con l'iniziativa sull'assetto del mercato.

È inoltre coerente con la decisione 406/2009/CE (decisione sulla condivisione dello sforzo, valida nel periodo 2013-20), con la proposta di dispositivo che dovrebbe subentrare nel periodo 2021-30, COM(2016) 482 final - 2016/0231 (COD) (proposta di regolamento relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici) e con la proposta LULUCF, COM(2016) 479 final definitivo — 2016/0230 (COD)] (proposta di regolamento relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici). Tali iniziative mirano a definire un quadro giuridico specifico per settori per il periodo successivo al 2020, mentre la proposta in esame stabilisce il quadro generale di governance per raggiungere gli obiettivi dell'Unione dell'energia.

La proposta è inoltre coerente con la direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

☐ Proposta/iniziativa di **durata limitata**

– ☐ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

– ☐ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

☒ Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

– Attuazione con un periodo di avviamento dal 2018 per durata illimitata

– e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste⁴²

☒ **Gestione diretta** a opera della Commissione

– ☒ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;

– ☐ a opera delle agenzie esecutive

☐ **Gestione concorrente** con gli Stati membri

x **Gestione indiretta** con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

– ☐ a paesi terzi o organismi da questi designati;

– ☐ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

– ☐ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

– x agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

– ☐ a organismi di diritto pubblico;

– ☐ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

– ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

– ☐ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

– *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

L'applicazione delle disposizioni del regolamento richiederà la partecipazione del JRC e del SEE.

⁴²

Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: <https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/en/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Il regolamento stabilisce la periodicità e le condizioni per la pianificazione, la comunicazione e il monitoraggio da parte degli Stati membri e della Commissione. Le funzioni di monitoraggio che incombono alla Commissione richiederebbero il sostegno tecnico di un contraente esterno. Si prevede inoltre di istituire un nuovo strumento di comunicazione, comprendente una piattaforma web e un sito web pubblico per lo scambio di informazioni e di migliori pratiche e per la divulgazione ai cittadini.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

Gli Stati membri possono subire ritardi nell'esecuzione degli obblighi di pianificazione e comunicazione. Anche per questo motivo si istituirà una banca dati su internet. Rischi rilevanti potrebbero essere anche la qualità e la completezza dei dati, in particolare all'inizio del processo.

I rischi connessi al funzionamento della piattaforma su internet si riferiscono principalmente a problemi di natura informatica, quali un'eventuale guasto al sistema, e alle questioni di riservatezza.

2.2.2. Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

I metodi di controllo previsti figurano nel regolamento finanziario e nelle modalità di applicazione.

2.2.3. Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

n.p.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Non è prevista nessuna misura specifica oltre l'applicazione del regolamento finanziario.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero[...]Denominazione.....]	Diss./Non diss. ⁴³	di paesi EFTA ⁴⁴	di paesi candidati ⁴⁵	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
5 Ammini- strazione	32 01 01 Spese relative ai funzionari e agenti temporanei nel settore "Energia"	Non diss.	NO	NO	NO	NO
5 Ammini- strazione	32 01 02 Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore "Energia"	Non diss.	NO	NO	NO	NO
5 Ammini- strazione	34 01 01 Spese relative ai funzionari e agenti temporanei nel settore "Azione per il clima"	Non diss.	NO	NO	NO	NO
5 Ammini- strazione	34 01 02 Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore "Azione per il clima"	Non diss.	NO	NO	NO	NO
1A	32 02 02 Attività di supporto per la politica energetica europea e per il mercato	Diss.	NO	NO	NO	NO

⁴³ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁴⁴ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁴⁵ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

	interno dell'energia					
2	34.02.01 Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (mitigazione)	Diss.	NO	NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero[Denominazione.....]	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	[...][XX.YY.YY.YY]		SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Le previsioni di spesa di cui al presente punto saranno pienamente integrate nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria delle linee di bilancio interessate fino al 2020.

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero 1A	Rubrica 1A - Competitività per la crescita e l'occupazione
---	--------------	--

DG: <ENER>			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE 2018+2019+2020
• Stanziamenti operativi										
Numero della linea di bilancio	Impegni	(1)	0	0,500	0,500					1,000
	Pagamenti	(2)	0	0,150	0,350					0,500
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁴⁶										
Numero della linea di bilancio		(3)								
TOTALE degli stanziamenti per la DG <ENER>	Impegni	=1+1a +3	0	0,500	0,500					1,000
	Pagamenti	=2+2a +3	0	0,150	0,350					0,500

⁴⁶ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0	0,500	0,500					1,000
	Pagamenti	(5)	0	0,150	0,350					0,500
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <1A.> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6	0	0,500	0,500					1,000
	Pagamenti	=5+ 6	0	0,150	0,350					0,500

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	2	Crescita sostenibile: risorse naturali
---	---	--

DG: < CLIMA>			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020					TOTALE 2018+2019+2020
• Stanziamenti operativi										
Linea di bilancio 34 02 01	Impegni	(1a)	0	0,500	0,500					1,000
	Pagamenti	(2a)	0	0,150	0,350					0,500
• Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁴⁷										
TOTALE degli stanziamenti	Impegni	=1a +1b	0	0,500	0,500					1,000

⁴⁷ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

per la DG < CLIMA >	Pagamenti	=2a+ 2b	0	0,150	0,350					0,500
----------------------------------	-----------	------------	---	-------	-------	--	--	--	--	-------

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4a)	0	0,500	0,500					1,000
	Pagamenti	(5a)	0	0,150	0,350					0,500
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6a)								
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <2> del quadro finanziario pluriennale	Impegni		0	0,500	0,500					1,000
	Pagamenti		0	0,150	0,350					0,500

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0	1,000	1,000					2,000
	Pagamenti	(5)	0	0,300	0,700					1,000
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6	0	1,000	1,000					2,000
	Pagamenti	=5+ 6	0	0,300	0,700					1,000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	5	“Spese amministrative”						
---	----------	------------------------	--	--	--	--	--	--

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020					TOTALE 2018+2019+2020
DG: <ENER, CLIMA>									
• Risorse umane		2,356	2,356	2,356					7,068
• Altre spese amministrative		0,280	0,280	0,280					0,840
TOTALE DG <ENER, CLIMA>	Stanzamenti	2,636	2,636	2,636					7,908

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	2,636	2,636	2,636					7,908
--	--	-------	-------	-------	--	--	--	--	-------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020					TOTALE 2018+2019+2020)
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	2,636	3,636	3,636					9,908
	Pagamenti	2,636	2,936	3,336					8,908

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno2018		Anno2019		Anno2020				Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)						TOTALE 2018+2019+2020	
	RISULTATI																	
	Tipo ⁴⁸	Costo medio	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	N. totale	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ⁴⁹ ...																		
- Assistenza tecnica per il monitoraggio, da parte della Commissione, dei progressi				0		0,250		0,440										0,690
- Sviluppo e gestione di banche dati				0		0,250		0,060										0,310

⁴⁸ I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

⁴⁹ Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici...".

⁵⁰ Tale assistenza potrebbe coprire la valutazione delle relazioni, i colloqui con le parti interessate, l'organizzazione di seminari e conferenze, ecc.

- Contratto di servizi a sostegno del monitoraggio da	SER				1	0,500	1	0,500									1,000
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1				0		1,000		1,000									2,000
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																	
- Risultato																	
Totale parziale dell'obiettivo specifico 2																	
COSTO TOTALE				0		1,000		1,000									2,000

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
- ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE 2018+2019 +2020
--	--------------	--------------	--------------	--	--	------------------------------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	1,686 + 0,670	1,686+ 0,670	1,686+ 0,670					7,068
Altre spese amministrative	0,280	0,280	0,280					0,840
Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	2,636	2,636	2,636					7,908

Esclusa la RUBRICA 5⁵¹ del quadro finanziario pluriennale								
Altre spese di natura amministrativa								
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE GENERALE	2,636	2,636	2,636					7,908
------------------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	-------

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

⁵¹ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)					
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	12+5	12+5	12+5		
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)					
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)					
10 01 05 01 (ricerca diretta)					
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)⁵²					
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)	1	1	1		
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)					
XX 01 04 yy ⁵³	- in sede				
	- nelle delegazioni				
XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)					
10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)					
TOTALE	18	18	18		

32 è il settore o il titolo di bilancio interessato (DG ENER).

34 è il settore interessato (DG CLIMA).

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	12 (ENER) + 5 (CLIMA)
Personale esterno	1 (ENER)

⁵² AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (*intérimaire*); JED = giovane esperto in delegazione (*jeune expert en délégation*).

⁵³ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- ☒ La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- ☐ La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- ☐ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati								

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- ☒ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- ☐ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - ☐ sulle risorse proprie
 - ☐ sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ⁵⁴						
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
Articolo								

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

--

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

--

⁵⁴

Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.

Scheda finanziaria legislativa “Agenzie”

Agenzia europea dell’ambiente

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti [dell’organismo]*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sulle risorse umane [dell’organismo]*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

REGOLAMENTO (UE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sulla governance dell'Unione dell'energia

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB⁵⁵

32: Energia

34: Azione per il clima

1.3. Natura della proposta/iniziativa

☒ La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

☐ La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**⁵⁶

☐ La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**

☐ La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Il regolamento proposto mira a garantire un'attuazione coordinata e coerente della strategia dell'Unione dell'energia nelle sue cinque dimensioni, nonché il conseguimento collettivo degli obiettivi dell'Unione dell'energia mediante una combinazione di misure nazionali e dell'UE sulla base di obblighi razionalizzati di pianificazione, comunicazione e monitoraggio e di un processo di governance funzionale tra Commissione e Stati membri.

La creazione di un'Unione dell'energia rientra tra le dieci priorità politiche della Commissione e la presente proposta è un elemento importante del quadro strategico dell'Unione dell'energia.

La proposta è elaborata congiuntamente dalle DG Energia e Azione per il clima.

⁵⁵ ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).

⁵⁶ A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico [indicare il numero]

Per la DG Energia: Obiettivo specifico 6: Attuazione e follow-up della strategia dell'Unione dell'energia nel suo complesso.

DG Azione per il clima DG Azione per il clima Obiettivo specifico 6: Attuazione della strategia dell'Unione dell'energia per istituire un meccanismo rafforzato di governance in materia di clima e energia, compresa la razionalizzazione della comunicazione e della pianificazione per il periodo dopo il 2020 (coordinamento con la DG ENER).

Attività ABM/ABB interessate

La spesa della DG Energia riguarda l'attività ABB 32.02 Energie convenzionali e rinnovabili (o ABB1: Energie convenzionali e rinnovabili).

Nel piano di gestione per il 2016 e in linea con la nuova struttura di obiettivi specifici conseguente all'Unione dell'energia, ABB 1 contribuisce a tutti i 6 obiettivi specifici, compresi gli aspetti di competitività dell'obiettivo specifico 5.

Per la DG CLIMA si tratta dell'attività ABB 34 02 — “Azione per il clima a livello internazionale e dell'Unione”.

La proposta riguarda anche il settore strategico 1.3 del programma di lavoro pluriennale dell'Agenzia europea dell'ambiente: “Riferire sull'attuazione delle politiche in materia di mitigazione del cambiamento climatico e di energia” e il settore strategico 3.2 “Sviluppo di sistemi tecnici”.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

I piani nazionali integrati per l'energia e il clima e le corrispondenti relazioni intermedie dovrebbero ridurre al minimo gli oneri amministrativi per gli Stati membri e la Commissione, nel contempo migliorando la qualità delle informazioni e la trasparenza, garantendo un'attuazione e un monitoraggio tempestivo degli obiettivi dell'Unione dell'energia e migliorando le interconnessioni e sinergie tra i settori dell'energia e del clima.

La razionalizzazione degli attuali obblighi di pianificazione e di comunicazione degli Stati membri e degli obblighi di monitoraggio della Commissione migliorerebbe la situazione per tutte le parti interessate, in linea con i principi di efficacia, efficienza, valore aggiunto UE, pertinenza e coerenza dell'iniziativa “Legiferare meglio”.

Inoltre, la presente proposta preciserà i contenuti e l'adeguata periodicità dei piani nazionali, delle relazioni intermedie e del monitoraggio integrato da parte della Commissione, nonché il pertinente processo di governance tra gli Stati membri e la Commissione, compreso il coordinamento regionale. Esso mira a sincronizzarsi con i cicli di revisione quinquennale dell'accordo di Parigi.

1.4.4. *Indicatori di risultato e di incidenza*

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

L'attuazione della proposta dovrebbe assicurare la trasparenza delle informazioni sui progressi compiuti dagli Stati membri e dall'UE nel suo complesso verso gli obiettivi dell'Unione dell'energia per il 2030 e oltre, fornendo anche un quadro di governance adatto all'attuazione della strategia dell'Unione dell'energia.

L'indicatore per l'attuazione della proposta è: Numero degli Stati membri che trasmettono i piani integrati, le relazioni intermedie biennali e le relazioni annuali in tempo utile (come specificato nel regolamento).

1.5. **Motivazione della proposta/iniziativa**

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine*

Gli Stati membri sarebbero tenuti a fornire un numero minore di piani e relazioni nazionali in forza dei diversi strumenti giuridici settoriali e presenterebbero invece periodicamente alla Commissione piani integrati e relazioni. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe produrre le necessarie relazioni di monitoraggio.

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea*

In primo luogo, considerando che diversi elementi della strategia dell'Unione dell'energia si riferiscono a obiettivi fissati a livello di UE, per conseguirli è necessaria un'azione a livello dell'Unione, così come è necessario garantire la coerenza delle politiche in materia di energia e clima all'interno dell'UE e tra i suoi Stati membri, pur mantenendo la flessibilità per questi ultimi.

Inoltre, la maggior parte delle sfide dell'Unione nel settore dell'energia non può essere affrontata mediante azioni nazionali non coordinate. Lo stesso vale per il cambiamento climatico, che per sua natura ha carattere transfrontaliero e non può essere risolto agendo solo a livello nazionale o locale. È dunque necessario coordinare l'azione per il clima a livello europeo e globale. Di conseguenza, l'azione dell'UE è giustificata per monitorare i progressi nell'attuazione delle politiche per l'energia e per il clima in tutta l'UE, in linea con gli obiettivi dell'Unione dell'energia e con il funzionamento del mercato interno dell'energia.

In secondo luogo, a causa della rilevanza transfrontaliera di ciascuna dimensione dell'Unione dell'energia, l'azione dell'UE è necessaria per promuovere ulteriormente una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri. Nessuna delle dimensioni dell'Unione dell'energia può essere attuata in modo efficace in assenza di un processo di governance dell'UE istituito tra gli Stati membri e la Commissione, che assicurerà anche un approccio più regionalizzato alle politiche per l'energia e per il clima. È anche necessario creare un quadro efficace per garantire la piena partecipazione dell'UE ai processi di verifica previsti dall'accordo di Parigi, assicurando un massimo di sincronizzazione e sinergie.

In terzo luogo, l'azione dell'UE è giustificata per l'obiettivo dell'iniziativa di razionalizzare gli obblighi esistenti di pianificazione, comunicazione e monitoraggio, in quanto la normativa dell'UE in vigore nel settore dell'energia e il regolamento sul meccanismo di monitoraggio possono essere modificati solo da proposte legislative, per ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e della Commissione e migliorare la coerenza della pianificazione e della comunicazione, nonché garantire la comparabilità dei piani nazionali e delle relazioni intermedie.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

La maggior parte degli attuali obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio offre vantaggi in termini di utilità delle informazioni su specifici settori programmatici e sostegno all'attuazione di specifici obiettivi programmatici fissati dalla normativa settoriale. Gli attuali obblighi di comunicazione impongono alla Commissione di informare il Parlamento europeo, il Consiglio ed i cittadini sui risultati ottenuti con l'applicazione della normativa dell'UE e sui progressi compiuti dall'UE e dagli Stati membri nell'adempimento dei rispettivi obblighi nell'ambito di impegni internazionali assunti in forza della convenzione UNFCCC.

Tuttavia, il quadro esistente non è adatto al raggiungimento degli obiettivi 2030 per l'energia e il clima e degli obiettivi dell'Unione dell'energia, non essendo in grado di garantire la coerenza programmatica tra gli obblighi in campo energetico e il coordinamento tra i settori dell'energia e del clima. Inoltre, si rileva che alcuni piani e relazioni attuali hanno costi amministrativi elevati.

1.5.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La proposta è in linea con il riesame della direttiva 2009/28/CE (direttiva sulle energie rinnovabili), della direttiva 2010/31/UE (direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia) e della direttiva 2012/27/UE (direttiva sull'efficienza energetica) e con l'iniziativa sull'assetto del mercato.

È inoltre coerente con la decisione 406/2009/CE (decisione sulla condivisione dello sforzo, valida nel periodo 2013-20), con la proposta di dispositivo che dovrebbe subentrare nel periodo 2021-30, COM(2016) 482 final - 2016/0231 (COD) (proposta di regolamento relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici) e con la proposta LULUCF, COM(2016) 479 final definitivo — 2016/0230 (COD)] (proposta di regolamento relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici). Tali iniziative mirano a definire un quadro giuridico specifico per settori per il periodo successivo al 2020, mentre la proposta in esame stabilisce il quadro generale di governance per raggiungere gli obiettivi dell'Unione dell'energia.

La proposta è inoltre coerente con la direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

☐ Proposta/iniziativa di **durata limitata**

– ☐ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

– ☐ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

☒ Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

– Attuazione con un periodo di avviamento dal 2018 per durata illimitata

– e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste⁵⁷

☒ **Gestione diretta** a opera della Commissione

– ☒ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;

– a opera delle agenzie esecutive.

☐ **Gestione concorrente** con gli Stati membri

x **Gestione indiretta** con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

– ☐ a paesi terzi o organismi da questi designati;

– ☐ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

– ☐ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

– x agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

– ☐ a organismi di diritto pubblico;

– ☐ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

– ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

– ☐ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

– *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

L'applicazione delle disposizioni del regolamento richiederà la partecipazione del SEE.

⁵⁷

Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: <https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/en/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Il regolamento stabilisce la periodicità e le condizioni per la pianificazione, la comunicazione e il monitoraggio da parte degli Stati membri e della Commissione. Le funzioni di monitoraggio che incombono alla Commissione richiederebbero il sostegno tecnico di un contraente esterno. Si prevede inoltre di istituire un nuovo strumento di comunicazione, comprendente una piattaforma web e un sito web pubblico per lo scambio di informazioni e di migliori pratiche e per la divulgazione ai cittadini.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

Gli Stati membri possono subire ritardi nell'esecuzione degli obblighi di pianificazione e comunicazione. Anche per questo motivo si istituirà una banca dati su internet.

I rischi connessi al funzionamento della piattaforma su internet si riferiscono principalmente a problemi di natura informatica, quali un'eventuale guasto al sistema, e alle questioni di riservatezza.

2.2.2. Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

I metodi di controllo previsti figurano nel regolamento finanziario e nelle modalità di applicazione.

2.2.3. Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

n.p.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Non è prevista nessuna misura specifica oltre l'applicazione del regolamento finanziario.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]]	Diss./Non diss. ⁵⁸	di paesi EFTA ⁵⁹	di paesi candidati ⁶⁰	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
[2]	[34 02 01: Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (mitigazione)]	Diss.	NO	NO	NO	NO
	[07 02 06: Agenzia europea dell'ambiente...]	Non diss.	SÌ	SÌ	SÌ	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]]	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	[XX.YY.YY.YY]		SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

⁵⁸ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁵⁹ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁶⁰ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero 2	[Crescita sostenibile: risorse naturali.]
---	-------------	--

[Organismo]: <EEA – Agenzia europea dell'ambiente.....>			Anno 2017 ⁶¹	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE 2018-2020
Titolo 1: spese per il personale	Impegni	(1)		0,035	0,140	0,210				0,385
	Pagamenti	(2)		0,035	0,140	0,210				0,385
Titolo 2: spesa per infrastrutture e spesa di funzionamento	Impegni	(1a)								
	Pagamenti	(2a)								
Titolo 3: spese operative	Impegni	(3a)		0,250	0,500	0,500				1,250
	Pagamenti	(3b)		0,250	0,500	0,500				1,250
TOTALE degli stanziamenti per [organismo] <EEA.....>	Impegni	=1+1a +3a		0,285	0,640	0,710				1,635
	Pagamenti	=2+2a +3b		0,285	0,640	0,710				1,635

⁶¹ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti [dell'organismo]

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati			Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)						TOTALE	
	RISULTATI																	
	↓	Tipo ⁶²	Costo medio	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	N. totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ⁶³ ...																		
- Istituzione di una piattaforma per la comunicazione					1	0,250												0,250
Assistenza QA/QC- Stato membro dichiarante							1	0,500	1	0,500								1,000
- Risultato																		
Totale parziale dell’obiettivo specifico 1					1	0,250	1	0,500	1	0,500								1,250
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																		
- Risultato																		
Totale parziale dell’obiettivo specifico 2																		
COSTO TOTALE					1	0,250	1	0,500	1	0,500								1,250

⁶² I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

⁶³ Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici...".

3.2.3. Incidenza prevista sulle risorse umane dell'EEA

3.2.3.1. Sintesi

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
- ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Incidenza stimata sul personale (aggiuntivo) – personale esterno

Agenti contrattuali	2018	2019	2020	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
Gruppo di funzioni IV	0,5 AC	2 AC	3 AC	Durata illimitata
Gruppo di funzioni III				
Gruppo di funzioni II				
Gruppo di funzioni I				
Totale	0,5 AC	2 AC	3 AC	

Oltre ai 9 agenti temporanei (4 AD + 5 AST) attualmente addetti - in seno all'EEA - a mansioni correlate al regolamento, l'Agenzia necessita di altri 3 agenti contrattuali per coprire:

- mitigazione dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili, compresa la valutazione delle informazioni sulle proiezioni/traiettorie nazionali, sulle politiche e misure e sulla biomassa;
- mitigazione dei cambiamenti climatici ed efficienza energetica, compresa la valutazione delle informazioni sulle proiezioni/traiettorie nazionali, sulle politiche e misure;
- comunicazione integrata in materia di clima e di energia;
- istituzione, gestione e mantenimento di nuovi flussi di comunicazione e di infrastrutture di trasmissione elettronica di dette comunicazioni, in relazione con i flussi di dati sotto la sua responsabilità.

La descrizione del calcolo dei costi per un equivalente a tempo pieno deve figurare nell'allegato V, sezione 3.

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- ☒ La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- ☐ La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- ☐ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale⁶⁴.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati								

⁶⁴

Cfr. gli articoli 11 e 17 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- ☐ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- ☐ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - ☐ sulle risorse proprie
 - ☐ sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ⁶⁵						
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
Articolo								

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

--

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

--

⁶⁵

Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.